



*Tribunale amministrativo regionale
della Calabria*

*Relazione sull'attività del Tribunale amministrativo regionale
del
Presidente Giancarlo Pennetti*

*in occasione dell'inaugurazione
dell'anno giudiziario*

2021

Sommario

- Presentazione
- Aspetti organizzativi
- Andamento del contenzioso
- Programma smaltimento arretrato 2021
- Patrocinio a spese dello Stato e costi del Tribunale amministrativo
- Il processo amministrativo telematico
- La sede del T.A.R.
- La diffusione della cultura della legalità nelle scuole.
- Offerta formativa per i laureati
- Analisi di alcuni settori dell'attività giurisdizionale:
 - Ambiente
 - Esecuzioni di giudicato
 - Appalti
 - Questioni di riparto giurisdizionale
 - Immigrazione
 - Sanità
- La Giustizia Amministrativa in Calabria fra emergenza e tutela dei diritti e degli interessi legittimi. Il processo, spazio in cui si inverte la Giurisdizione.

Presentazione

E' soltanto per il tramite della presente Relazione che questo T.A.R. inaugura l'Anno Giudiziario 2021 e ciò per disposizione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa che, in ragione dell'attuale fase epidemica, ha escluso la possibilità di effettuare la tradizionale cerimonia inaugurale in presenza. È compito pertanto di questa Relazione riferire dell'attività giurisdizionale e delle altre attività svolte nell'anno 2020 -ormai alle nostre spalle- nonché indicare le linee direttrici dell'azione futura.

Nel presentarla, il sottoscritto, assieme al Presidente della Seconda Sezione Giovanni Iannini e ai Magistrati, Francesco Tallaro, Francesca Goggiamani, Arturo Levato, Domenico Gaglioti, Martina Arrivi e Gabriele Serra ringrazia fin d'ora quanti -Parlamentari, Autorità civili, militari e religiose, Magistrati degli altri Ordini giudiziari (Giurisdizione ordinaria, della Corte dei Conti e delle Commissioni tributarie), Magnifici Rettori dell'Università della Calabria e dell'Università "Magna Graecia" di Catanzaro ed i rappresentanti del mondo accademico, Avvocati del libero Foro, dell'Avvocatura dello Stato e degli Enti Pubblici, Colleghi del Consiglio di Stato e degli altri Tribunali amministrativi regionali nonché la collega Caterina Criscenti, Presidente del T.A.R. di Reggio Calabria, sezione staccata del TAR della Calabria, vorranno leggerla per conoscere meglio, come prima si diceva, l'attività svolta e i risultati raggiunti di cui le statistiche forniscono una più precisa disamina.

In questa presentazione associo il Segretario Generale Pasquale Alvaro e tutto il personale del Tribunale amministrativo regionale della Calabria, che ringrazio per il costante impegno lavorativo prestato con spirito sempre di collaborazione di partecipazione. Non posso tralasciare di menzionare infine, anzitutto, i Dottori tirocinanti e gli stagisti della SSPL della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro

che stanno espletando, pur nelle difficoltà del momento, il loro tirocinio, condividendo le attività e in qualche modo la vita stessa di questo Tribunale curando la loro formazione sul campo guidati dai magistrati tutori, in questo modo diventando anche loro componenti attive dell'attività giurisdizionale di questo Tribunale.

Invito altresì i rappresentanti degli Organi di informazione -il cui ruolo è necessario al fine di assicurare la completezza e la puntualità della comunicazione relativa all'attività istituzionale della Giustizia Amministrativa- a leggere la presente Relazione, dato che la crescita civile e culturale della società, l'allargamento degli spazi di libero e pubblico dibattito, il confronto delle idee e l'effettività stessa della democrazia sono affidate anche al lavoro degli operatori dell'informazione, chiamati a raccontare e a spiegare all'opinione pubblica il funzionamento della Giustizia Amministrativa calabrese e l'impatto delle nostre pronunce giurisdizionali nei vari ambiti della vita sociale, economica e politico-amministrativa della Calabria.

L'inaugurazione dell'anno giudiziario appena iniziato risulta particolarmente significativo perché è quello del cinquantesimo anniversario dell'istituzione dei tribunali amministrativi regionali; l'evento inaugurale consente un momento di verifica dello stato della Giustizia Amministrativa con particolare riguardo al territorio di competenza.

Stato della Giustizia Amministrativa che sottoponiamo dunque all'attenzione sia di coloro che, per motivi istituzionali o professionali, hanno interesse ad essere informati e sia all'attenzione dei cittadini ai quali vogliamo dare conto dell'attività svolta, dei risultati conseguiti e dei problemi che ci troviamo quotidianamente ad affrontare.

Aspetti organizzativi

Svolgo la funzione di Presidente del TAR Calabria dall'estate del 2019.

Avevo dedicato i restanti mesi di quell'anno alla necessaria conoscenza oltre che dell'organizzazione del TAR e dell'andamento dell'attività giurisdizionale cui è preposto, anche dei profili inerenti la vita istituzionale e politico-amministrativa della Calabria nonché a quelli economici e sociali del territorio.

Purtroppo, al giro di boa introduttivo all'anno 2020, è iniziato il calvario, tutt'ora in corso, della pandemia da Covid-19: un grande, doloroso dramma che ha colpito la collettività nazionale e che ancora adesso non può dirsi concluso.

Come è noto, essa ha imposto l'adozione di misure organizzative emergenziali in tutti i settori della società ivi compresi quelli lavorativi, sia pubblici sia privati, con conseguenti limitazioni della libertà personale e di circolazione, pesanti contrazioni dei rapporti sociali, delle attività economiche, commerciali e produttive nonché della vita culturale e della istruzione; inevitabilmente essa ha richiesto interventi urgenti anche in materia di giustizia amministrativa, sia per le attività processuali sia per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici.

Tanto premesso e riservandomi di accennare più avanti a qualche aspetto più particolare di questa vicenda, mi preme anzitutto rappresentare in modo schematico la dotazione organica del Tribunale.

Per quanto riguarda il personale di magistratura, l'evento più significativo dell'anno 2020 in termini di organico è stato senza dubbio l'atteso arrivo dei nuovi magistrati, il cui inserimento e immediata immissione in servizio ha posto rimedio a quella grave situazione di criticità numerica, che aveva caratterizzato ampia parte dell'anno 2019.

Il 3 febbraio 2020 hanno dunque preso servizio tre nuovi magistrati, Domenico Gaglioti, Martina Arrivi e Gabriele Serra, qui assegnati con Decreto del presidente del Consiglio di Stato n. 14 del 17 gennaio 2020: il Primo assegnato alla prima sezione e i restanti colleghi alla Seconda Sezione. L'inserimento dei predetti nuovi magistrati, sebbene non sufficiente a completare l'organico previsto e necessario a dare respiro alla complessa e corposa attività processuale di questa Sede, ha comunque consentito di riequilibrare le due sezioni giurisdizionali, che così hanno potuto operare con sufficiente serenità organizzativa.

Altro evento da evidenziare occorso nell'anno ormai alle nostre spalle è stata la nomina, deliberata dal Presidente del Consiglio di Stato con decreto n. 157 del 1 luglio 2020, del Consigliere dott. Giovanni Iannini a Presidente della Seconda Sezione interna di questo Tribunale, per effetto del trasferimento a domanda del Consigliere dott. Nicola Durante, che a decorrere dall' 8 giugno 2020 ha assunto le funzioni di Presidente della II sezione interna della sezione staccata di Salerno del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 131/2020).

Con questa relazione voglio dargli atto dell'opera instancabile prestata con professionalità presso questo TAR, augurandogli un buon soggiorno nella nuova sede.

Per il Presidente Iannini, che proviene dalla presidenza della IV sezione interna del TAR Sicilia, sede di Catania, quello a Catanzaro è un ritorno nella sua precedente sede lavorativa e ovviamente anche se sono ormai svariati mesi che è al lavoro nel nuovo incarico, gli auguro le migliori soddisfazioni professionali.

Va sottolineato come l'assegnazione dei nuovi magistrati abbia portato energie nuove e ulteriori plurimi apporti di esperienze professionali di provenienza che, come è caratteristica tipica di questa magistratura, incrociandosi con quelle, più sedimentate, dei colleghi più anziani, vanno a

beneficio della crescita professionale di tutti e della giurisprudenza stessa del Tribunale.

Ci si augura ora che il CPGA, all'esito del nuovo concorso per il reclutamento di 40 nuovi referendari TAR, tenga nella giusta considerazione l'esigenza della sede di Catanzaro al fine non solo di preservare l'attuale dotazione di magistrati ma possibilmente -per il futuro- di incrementarla con un numero adeguato di nuovi giudici al fine di mettere il Tribunale in condizione di svolgere i propri compiti con minore affanno.

Il personale amministrativo del Tribunale, diretto dal Segretario Generale, Dott. Pasquale Alvaro, cui sono affidate anche le funzioni di Dirigente della Sez. distaccata di Reggio Calabria, nell'anno 2020 non è stato interessato da rilevanti modifiche numeriche nell'organico, anche se vanno segnalati alcuni movimenti in entrata e in uscita.

Anzitutto va ricordata la cessazione del comando dell'Assistente informatico Dott. Giovanni Alessandro Venuto, di ruolo al TAR Molise e in assegnazione temporanea presso questo TAR, che il 2 marzo 2020 ha assunto servizio presso il Consiglio di Stato, essendo risultato vincitore del concorso per funzionario informatico.

A seguito della sua partenza, il Tribunale ha rischiato di rimanere nuovamente senza assistente informatico, come accaduto nel periodo precedente all'avvio del suo comando; questo avrebbe creato notevoli difficoltà, in quanto tale figura svolge funzioni di supporto indispensabili nelle attività correlate al processo amministrativo telematico.

Per scongiurare tale contraria evenienza, il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa si è adoperato per il rientro in servizio in questo TAR della dott.ssa Deborah Quaranta, assistente informatico di ruolo, che per un biennio aveva ottenuto il comando presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria, là attratta da esigenze di avvicinamento alla propria città di origine.

Col rientro della dott.ssa Quaranta si è ristabilita l'operatività di una funzione fondamentale, divenuta ancora più importante in questo periodo emergenziale, per il necessario supporto a chi lavora in *smart working* e soprattutto per la corretta gestione delle udienze nei periodi, come quello attuale, in cui esse sono state celebrate da remoto.

Indubbiamente il ruolo dell'informatico, per gli sviluppi tecnologici del processo amministrativo telematico, oltre alla digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, è destinato ad assumere sempre maggior importanza e pertanto, anche per tale figura, si auspicano adeguati interventi che valorizzino ulteriormente questo ruolo, magari con l'inserimento del funzionario informatico nella pianta organica di questo TAR, che consentirebbe di assicurare un servizio proporzionato alle mutate esigenze lavorative.

Inoltre, a suggello della meritoria opera di attrazione di personale da altre amministrazioni, condotta dal Segretario generale, dott. Pasquale Alvaro, al fine sia di coprire gli attuali vuoti in organico sia le future, prossime scoperture che si determineranno in conseguenza dell'imminente pensionamento di diversi dipendenti, segnalo l'arrivo dell'istruttore amministrativo, dott.ssa Valentina Vignando, dipendente di ruolo della Regione Calabria, in assegnazione temporanea per 12 mesi decorrenti dal 16/11/2020, a cui va ad aggiungersi il rinnovo del comando per ulteriori 12 mesi fino al 16 dicembre 2021 dell'assistente amministrativo Davide Longo, dipendente di ruolo dell'ARCEA.

Infine, grande importanza riveste per il TAR -ed è cronaca del gennaio scorso- il fatto che, con decorrenza 4 gennaio 2021, hanno preso servizio due nuovi funzionari, i dottori Sabrina Trignano e Giuseppe Ferraro, - quest'ultimo per la verità da poco riassegnato al TAR di Reggio Calabria e al quale è subentrata la dottoressa Paola Spinella dall'1/3/2021, tutti vincitori del concorso pubblico per esami a 159 posti di funzionario da inquadrare nei

ruoli del personale amministrativo della Corte dei conti, della Giustizia amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato, assegnati a questo TAR con decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 178 del 15 dicembre 2020.

In sintesi, attualmente l'organico del personale amministrativo è costituito da 20 unità, di cui 6 funzionari, 10 assistenti amministrativi, 1 assistente informatico, 2 operatori e un ausiliario, tutti di ruolo, ad eccezione dei due assistenti di cui si è detto sopra, in comando rispettivamente dalla Regione Calabria e dall'ARCEA.

L'organico amministrativo può considerarsi adeguato a garantire il supporto alle Sezioni giurisdizionali e a disimpegnare le attività della Segreteria generale, come peraltro meritoriamente finora avvenuto, tanto più che l'inserimento dei due nuovi funzionari permetterà una migliore flessibilità nella distribuzione dei compiti e delle funzioni.

Sempre con riferimento al personale amministrativo, è doveroso accennare all'incidenza dell'emergenza sanitaria sull'organizzazione dell'attività lavorativa, che ha obbligato ad una rapida e profonda revisione delle modalità di lavoro in tutte le amministrazioni pubbliche, *in primis* attraverso il ricorso al lavoro agile, che fino al perdurare dell'emergenza è modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, secondo la codificazione che ne ha dato l'art. 263 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020.

Non è questa la sede per approfondire i vari riflessi e gli scenari futuri che l'esperienza del lavoro a distanza imporrà di affrontare. C'è da dire che trattasi di modalità lavorativa non del tutto nuova nell'ambito della Giustizia Amministrativa, in quanto in sperimentazione tra il personale amministrativo già da qualche anno, sia pure in misura e forme limitate e con finalità più aderenti alla sua connotazione giuridica originaria.

Tuttavia, l'improvvisa trasformazione da sistema sperimentale, destinato a pochi dipendenti, a sistema ordinario, obbligatorio ed emergenziale per tutto il personale, ha indubbiamente comportato interventi organizzativi di non poco conto.

L'esperienza di lavoro a distanza di questo TAR, pur con tutti i limiti insiti nel carattere emergenziale assunto in questo periodo, è da ritenersi certamente positiva ed ha costituito una soluzione valida a garantire un adeguato equilibrio tra la necessità di assicurare la tutela dei lavoratori dai rischi di contagio virale e l'esigenza di non compromettere il regolare funzionamento dei servizi istituzionali. C'è da aggiungere che la tumultuosa produzione normativa susseguitasi nel corso dell'anno in ragione dell'andamento della curva epidemica, ha costretto a continui aggiustamenti delle percentuali di lavoro da svolgere in sede o a distanza, con non facili adattamenti delle diverse esigenze da contemperare.

Tuttavia la Giustizia amministrativa, a differenza di altre istituzioni, non si è trovata impreparata di fronte alla necessità di espletare le attività a distanza ed in questo la telematizzazione del processo amministrativo, già in atto da diversi anni, ha rappresentato un punto di forza e di vantaggio. Lo sforzo è stato quello di fornire a tutti i dipendenti, in brevissimo tempo, gli strumenti indispensabili per il lavoro da remoto e la speditezza di tale operazione, unitamente allo spirito di adattamento e senso del dovere da parte di tutto il personale, hanno consentito di non interrompere mai l'attività giurisdizionale, neppure nel momento di massima costrizione, allorquando gli uffici sono rimasti completamente chiusi e tutto il personale è stato posto in *smart working*.

Certo, si è consapevoli che lo svolgimento delle attività di istituto da parte del TAR di Catanzaro in emergenza ha comportato situazioni di cui avremmo tutti fatto volentieri a meno: la chiusura al pubblico degli uffici, disposta in aderenza alle ripetute proroghe dello stato di emergenza disposte dal

Governo con vari decreti presidenziali applicativi della normativa generale, nonché la celebrazione delle udienze prima da remoto e poi -dopo il periodo estivo- per qualche mese in presenza ma nell'osservanza di rigidi protocolli sanitari di sicurezza e poi purtroppo, già da novembre del 2020, di nuovo da remoto, per effetto di cogenti disposizioni di legge e non per autonome decisioni proprie.

Poiché si tratta di profili fondamentali dei servizi erogati, la gestione emergenziale ha reso necessari sostanziali adeguamenti con conseguenti sacrifici e rafforzato impegno da parte di tutti i protagonisti della Giustizia Amministrativa a cominciare dall'utenza, dagli avvocati tutti i quali -voglio dirlo con forza- hanno saputo, con senso di grande responsabilità, con tanta pazienza e spirito di collaborazione adattarsi alla inedita situazione, adoperandosi nel proprio ruolo in piena aderenza alle disposizioni emanate dall'autorità di Governo e dagli organi di autogoverno della giustizia amministrativa per limitare il rischio di contagio, nel comune obiettivo di continuare a garantire un ordinato svolgersi anche della giurisdizione amministrativa.

I magistrati e i dipendenti in servizio nel T.A.R. di Catanzaro hanno costantemente cercato di fare il loro dovere anche nei momenti più difficili dell'anno trascorso, pur consapevoli della latente contraddizione intercorrente tra la natura intrinsecamente aperta del servizio- giustizia e il regime di chiusura imposto in ragione dell'emergenza sanitaria.

Le citate misure organizzative hanno consentito di evitare rallentamenti o, peggio, sospensioni delle attività. L'apparato amministrativo ha sempre assicurato il proprio indispensabile supporto alla funzione giurisdizionale, non trascurando i servizi all'utenza, disimpegnati attraverso strumenti differenziati, quali la predisposizione di canali telefonici, telematici (mail, p.e.c.) sostitutivi delle relazioni in presenza, assicurando comunque, laddove

indispensabile, la possibilità di essere ricevuti in sede, previo appuntamento e nel rispetto di tutte le cautele che il rischio di contagio richiedeva.

Sono stati messi a disposizione dei dipendenti e dell'utenza –quando prevista– appositi dispositivi per l'igienizzazione delle mani e di protezione personale (mascherine e guanti), la misurazione della temperatura all'atto di ingresso in sede, richiami all'osservanza delle disposizioni anche mediante appropriata cartellonistica distribuita in tutti i locali della sede, attivando interventi appositi di sanificazione periodica degli uffici, atti a garantire la salubrità degli ambienti di lavoro e prevedendo che l'impresa affidataria del servizio di pulizia della sede assicurasse una cura maggiore nell'effettuazione delle opere.

Sempre nell'ottica di salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo Coronavirus è stata pure attivata una convenzione con un laboratorio di analisi privato, operante in Catanzaro, per favorire lo *screening* anti Covid del personale amministrativo e di magistratura.

Andamento del contenzioso

Il dato dal quale intendo partire per illustrare l'andamento del contenzioso non può che essere anzitutto quello, inevitabilmente collegato alla pandemia esplosa nei primissimi mesi del 2020 e proseguita per tutto l'anno, della diminuzione del numero di ricorsi presentati nell'anno trascorso rispetto a quelli presentati nel 2019: 1597 ricorsi in luogo dei 1962 del 2019, con una diminuzione di ben 365 ricorsi.

Si tratta di un calo significativo e che riguarda in particolare due voci importanti della statistica allegata alla presente relazione: la prima è quella delle “autorizzazioni e concessioni”; la seconda le “esecuzioni del

giudicato”. Rispetto all’anno precedente la prima materia registra 85 ricorsi in meno mentre la seconda ne conta ben 108 in meno.

Si tenga presente che, in generale, la voce “autorizzazioni e concessioni” raccoglie, fra l’altro, un tipo di contenzioso legato alle attività economiche e commerciali spesso riferito all’impugnativa di atti e provvedimenti amministrativi che toccano il momento dell’intrapresa, dell’avvio di una iniziativa economica da parte di un soggetto, persona fisica o società, con la necessità dell’acquisizione d’un titolo di assenso -espreso o no- da parte dell’autorità amministrativa ma, come è ormai noto, sempre più spesso mediante segnalazioni di inizio attività.

A sua volta è pure significativo il calo dei ricorsi di ottemperanza in quanto rimanda sia alla persistente grave situazione finanziaria di non pochi enti locali calabresi –cui già l’anno scorso nella relazione inaugurale si era fatto più che un semplice cenno- sia a quella, altrettanto nota e parimenti analizzata l’anno scorso, di diversi enti sanitari, A.S.P. e aziende ospedaliere, in favore dei quali per di più la legislazione emergenziale, ha apprestato uno “scudo” protettivo vietando ai creditori la possibilità di proporre o proseguire azioni esecutive –e quindi anche di ottemperanza avanti al G.A.- nei confronti di detti enti in nome della necessità di non frustrare in questa fase le capacità operative del S.S.N. -e regionale- nel fronteggiare l’epidemia per effetto di sottrazione di risorse finanziarie.

Quelli fin qui descritti sono dunque due indicatori, diversi fra loro e però convergenti nel denunciare l’incidenza della pandemia sia nel deprimere l’iniziativa economica e d’impresa a livello regionale e sia nell’enfatizzare problemi, inerenti lo stato della finanza locale e del settore sanitario, non nuovi e da tempo irrisolti, in definitiva aggravandoli.

Per altro verso la crisi epidemica –come pure può agevolmente evincersi dalle tabelle allegate a questa Relazione- ha invece letteralmente gonfiato dati che costituiscono altrettanti indici rivelatori dell’esistenza ormai d’un

vero e proprio contenzioso giurisdizionale direttamente o indirettamente riconducibile alla grande emergenza in atto.

Per stare alle materie si pensi ai ben 61 ricorsi presentati nel 2020, a fronte dei 9 del 2019, di impugnativa di ordinanze contingibili ed urgenti.

Trattasi di controversie inerenti l'impugnativa d'una congerie articolata ed eterogenea di provvedimenti fra le quali rientrano sia l'ordinanza regionale che consentiva in Calabria la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto, sia quella, sempre regionale, che disponeva l'obbligo di vaccinazione antinfluenzale a carico di alcune categorie di soggetti, sia quelle che, specialmente nei primi mesi di *lockdown*, disponevano misure di isolamento domiciliare per ragioni sanitarie e sia quelle che, sempre adottate all'insegna dell'emergenza epidemica, hanno interessato il tormentato tema delle scuole, soprattutto materne, elementari e medie, sotto il ben noto profilo inerente la didattica che, secondo sindaci e presidente di regione, per ragioni di contenimento del diffondersi dell'epidemia, avrebbe dovuto essere effettuata "a distanza", cioè mediante collegamenti telematici fra docente e alunni e non in presenza.

Il dato appena enunciato fa sistema con quello, attinto dalla tabella riportante la statistica allegata alla presente Relazione, che ci consegna un numero di provvedimenti cautelari di questo TAR, monocratici e collegiali, adottati nell'anno 2020, ben più elevato rispetto a quello degli anni scorsi.

I decreti cautelari presidenziali sono stati infatti ben 276 a fronte dei 142 del 2019 mentre le ordinanze cautelari sono state 420 a fronte delle 381 del 2019.

I provvedimenti contingibili ed urgenti in precedenza descritti, spesso destinati ad esaurire la loro efficacia in tempi relativamente brevi, sono stati infatti tutti impugnati avanti a questo TAR con domanda cautelare monocratica ed ordinaria, cioè con una richiesta di urgente sospensione dell'efficacia.

Su questo punto è necessario fare qualche puntualizzazione.

Nel discorso pubblico, svoltosi anche sulla stampa e sui media, che è seguito alle decisioni adottate dal TAR Catanzaro in materia di chiusura o apertura delle scuole e specialmente in relazione proprio ai decreti cautelari emanati dal sottoscritto recanti sospensione dell'efficacia delle ordinanze regionali e sindacali adottate rispettivamente dal Presidente f.f. della Regione e da alcuni Sindaci è emersa, ripetutamente, sorpresa o stupore per la velocità con cui il TAR avrebbe adottato le ben note decisioni.

Ebbene, occorre chiarire che tali moti di sorpresa non avevano e non hanno alcuna ragion d'essere atteso che il decreto cautelare presidenziale è un atto giurisdizionale, previsto dall'articolo 56 del codice del processo amministrativo, adottato monocraticamente -e quindi in assenza di collegialità- dal Presidente della sezione incaricata di decidere una data controversia, al di fuori di qualsiasi udienza strettamente intesa e di qualsiasi altro vincolo diverso da quello previsto dalla norma processuale. Quest'ultima, non solo consente ma -nella sostanza- sollecita, come è naturale che sia in tema di poteri cautelari di natura giurisdizionale, una decisione da adottare in tempi ragionevolmente rapidi, dal momento che chi chiede la tutela cautelare monocratica assume, a torto o a ragione, alla luce della natura e della consistenza del concreto pregiudizio subito a causa dell'atto amministrativo impugnato e della sussistenza dell'urgenza, spesso legata al ravvicinato termine di scadenza dell'efficacia dell'atto impugnato, di non potere attendere la tutela cautelare collegiale ordinaria la quale, in ragione dell'osservanza dei termini dilatori di legge, potrà arrivare solo nella -spesso non sufficientemente ravvicinata- prima udienza camerale prevista dal calendario delle udienze di questo Tribunale pubblicato all'inizio dell'anno.

Non è pertanto inutile rassicurare quanti hanno mostrato sorpresa - in qualche caso per la verità non solo quella - per la velocità decisionale "del TAR": tale

rapidità è prassi normale per i due presidenti (presidente del TAR e presidente della II sezione interna) di questo Tribunale ogni qual volta pervenga, da chiunque presentata, una istanza, il più delle volte riportata nel ricorso, altre volte separatamente da esso, recante richiesta di misure cautelari monocratiche provvisorie, quale che sia il provvedimento amministrativo impugnato, l'autorità che lo ha adottato, il contenuto di esso nonché la tipologia o la portata degli interessi in gioco.

Di regola, la decisione presidenziale su questo tipo di istanze -in relazione alle quali il presidente, in base ad una propria valutazione, può ritenere necessario prima sentire informalmente le parti- viene adottata e comunicata in tempi di regola piuttosto ristretti, decorrenti dal momento in cui la richiesta di tutela cautelare monocratica viene sottoposta all'attenzione di chi decide. Credo pertanto che, in un panorama di funzionamento della Giustizia nel nostro Paese spesso caratterizzato da tempi non sempre celeri nel rendere le pronunce giurisdizionali di legge, debba essere motivo di conforto per tutti la tempestività dei tempi di esercizio dei poteri giurisdizionali cautelari monocratici e collegiali del TAR, tanto più perché garantiti -giòva precisarlo- a tutti i cittadini -e non solo loro- in ossequio ai principi costituzionali.

Fatta questa precisazione, si comprende come la pandemia, nel corso del 2020, abbia inciso alterando la fisionomia del contenzioso abitualmente caratterizzante il lavoro del TAR.

Nella descritta condizione di difficoltà economiche, di alterazione delle ordinarie dinamiche sociali e contemporaneamente caratterizzata, oltre che da restrizioni, anche da un diffuso atteggiamento delle persone e delle famiglie dominato, non solo dalla paura per la propria salute, ma anche da una timorosa attesa piena di incertezze e dubbi, nonché dall'alternarsi di speranze e bruschi richiami alla realtà nel contesto d'una vicenda, quella pandemica appunto, del tutto nuova e dalle proporzioni gigantesche, io credo che -a tutto questo- la Giustizia Amministrativa e anche il T.A.R. di

Catanzaro, come è dovere di tutte le Istituzioni dello Stato e in generale pubbliche nei momenti più drammatici della vita delle collettività, abbia risposto con costante impegno e piena dedizione, come già prima accennato. Anche la Giustizia Amministrativa Calabrese ha cioè mostrato di saper resistere agli scossoni che la crisi pandemica ha inferto al Sistema Paese in tutti i suoi comparti. Un Sistema Paese che, occorre realisticamente ammetterlo, non era forse pienamente “tarato” per fronteggiare un evento di questa portata. Pertanto, ben può parlarsi anche per la nostra regione d’una Giustizia Amministrativa resiliente poiché essa, pur subendo questi colpi, ha saputo in tempi brevi trovare nuove modalità di funzionamento, adeguate alla mutata situazione facendo tesoro e trasformando in risorse le risposte che le difficoltà costringevano a dare.

In quest’ottica, in questo difficile 2020 i risultati realizzati, evidenziati nelle statistiche a consuntivo di cui alle tabelle allegate a questa Relazione, appaiono degni comunque di nota.

Risultati che sono anche il frutto delle indicazioni e delle linee guida fornite dal CPGA e dal Presidente del Consiglio di Stato, predisposte con la sollecitudine imposta dai tempi e dalle circostanze.

Continua il calo dell’arretrato (da n. 2864 ricorsi pendenti al 1 gennaio 2020 a n. 2476 pendenti al 31 dicembre 2020, dunque n. 388 in meno con una percentuale di riduzione del 13,55%) e nonostante le tante problematiche sfidanti che l’epidemia e la sua veloce diffusione imponevano, le controversie di cui questo Tribunale si è occupato -e della cui frequente complessità chi conosce questo tipo di contenzioso è ben al corrente- sono sempre state affrontate mantenendo inalterato il livello di studio e di approfondimento necessario da parte dei magistrati di questo Tribunale.

In questo quadro di impreviste difficoltà che ha dominato l’intero arco temporale del 2020 appare pertanto tutto sommato accettabile il dato -sia pure di per sé non positivo perché in controtendenza col *trend* favorevole degli

ultimi quattro anni- che vede la stima di durata media dei giudizi risalire dai 521 giorni del 2019 ai 558 del 2020.

Con più specifico riguardo alle singole materie, devono essere menzionati i ricorsi in materia di appalti pubblici e concessioni di pubblici servizi.

Nel corso del 2020 sono stati depositati n. 107 ricorsi relativi a tale materia (87 assegnati alla prima sezione e 20 alla seconda): di questi, 80 sono stati definiti e 27 sono già assegnati ad udienza per la decisione, mentre in totale nel corso del 2020 sono state pubblicate 122 sentenze (riferite anche a ricorsi di anni precedenti).

Se poi si considera l'ultimo triennio, dei 304 ricorsi depositati (107 nel 2018, 90 nel 2019 e 107 nel 2020), sono allo stato pendenti solo 33 ricorsi, dei quali, peraltro, 31 sono già iscritti a ruolo ad una udienza per la decisione.

L'andamento dell'attività giurisdizionale del Tribunale, dunque, è coerente con le norme in materia, di accelerazione e definizione dei giudizi in tempi rapidi, sensibile all'impatto che essi hanno sull'attività della pubblica amministrazione e delle imprese.

Sempre sotto tale profilo, un cenno deve essere fatto ai ricorsi in materia di interdittive antimafia, misura preventiva con la quale l'autorità prefettizia esprime un motivato giudizio in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa all'interno dell'impresa, interdicensi l'inizio o la prosecuzione di qualsivoglia rapporto con l'Amministrazione Pubblica o l'ottenimento di sussidi, benefici economici o sovvenzioni.

Ebbene, con riferimento a tale, delicata materia, nel corso del 2020 sono pervenuti 43 ricorsi, legati ad appalti, a concessioni demaniali revocate a seguito dell'interdittiva o allo svolgimento di attività economiche, sospese appunto dall'emanazione del provvedimento prefettizio; mentre le sentenze pubblicate in materia sono state 17 (riferite anche a ricorsi di anni precedenti).

Quanto all'aspetto relativo alla fiducia dei cittadini e legalità, particolare attenzione è stata riservata nel 2020 ai giudizi di ottemperanza, che tendono però a diminuire come anzidetto. Solo il *trend* dei ricorsi di ottemperanza Legge Pinto, quelli cioè con cui si chiede al TAR di costringere le amministrazioni statali competenti a pagare l'indennizzo cui sono già state condannate per il ritardo con cui il sistema giustizia ha definito le cause avviate dai cittadini, continua a crescere: si pensi agli 85 ricorsi depositati nel corso del 2018, ai 134 del 2019 e ai 213 del 2020.

Il lavoro svolto nell'anno 2020 ha consentito la definizione con sentenza di circa 690 ricorsi di ottemperanza: allo stato, quindi, ne risultano pendenti 286, di cui però 120 sono già assegnati ad udienza e 15 sono in redazione provvedimento, con un risultato importante se si considera che in materia nell'ultimo triennio sono stati 1545 i ricorsi depositati (453 nel 2018, 600 nel 2019 e 492 nel 2020). Dei 492 ricorsi in ottemperanza depositati nel 2020 ne sono stati assegnati 325 alla Prima Sezione e 167 alla Seconda.

Con riferimento invece alla materia elettorale nel corso del 2020 sono stati iscritti in totale n. 13 ricorsi (10 in prima Sezione e 3 in Seconda), di cui 3 inerenti le esclusioni/ricusazioni di liste e candidati e 10 riguardanti la proclamazione degli eletti. Tali ricorsi sono stati tutti definiti.

Anche in questo caso le decisioni del Tribunale sono state tempestive, in coerenza con le norme, volte ad evitare soluzioni di continuità nella attività degli Enti locali.

Vale la pena segnalare poi l'andamento del contenzioso giurisdizionale inerente gli stranieri. Qui c'è da registrare un considerevole salto dai 109 ricorsi depositati nel 2019, ai soli 17 ricorsi depositati nel 2020. Di questi 9 sono stati definiti e 6 sono assegnati ad udienza.

Nella materia dei finanziamenti alle imprese va registrato un calo significativo del contenzioso dato che dai 133 ricorsi del 2019 si è passati ai 50 del 2020 di cui ben 27 sono assegnati ad udienza.

Una certa decrescita va segnalata pure nella materia del pubblico impiego. Questa materia è trattata, con riferimento alle categorie di pubblici dipendenti tutt'ora sottoposti al regime pubblicistico del rapporto di impiego, dalla Prima Sezione, mentre ad occuparsi delle categorie ricomprese nell'area del pubblico impiego cd. privatizzato è la Seconda Sezione.

Nel 2019 erano stati depositati 143 ricorsi di cui 55 in prima sezione e 88 in seconda.

Nel 2020 invece sono stati depositati in materia di pubblico impiego 109 ricorsi e di questi 56 sono stati assegnati in prima sezione in quanto riguardanti personale delle forze armate, polizia, carabinieri e guardia di finanza e 53 sono stati assegnati in seconda sezione.

Dei 56 ricorsi assegnati alla Prima Sezione 49 di essi sono pendenti e di questi 6 sono assegnati ad udienza. Di questi ricorsi 15 hanno riguardato il rigetto di domande di trasferimento a domanda.

Un certo calo di ricorsi va segnalato in relazione alla materia dell'edilizia e dell'urbanistica.

I 185 nuovi ricorsi del 2019 hanno lasciato il passo ai 162 presentati nel 2020, quasi tutti afferenti l'edilizia –e con scarsa presenza dell'urbanistica- e con una prevalenza di impugnative di ordini di demolizione, dinieghi di sanatoria e di condono anziché di dinieghi di istanze di nuovi permessi di costruzione o altri titoli edilizi (S.C.I.A.) o di impugnative da parte di terzi di nuovi titoli edilizi rilasciati dall'amministrazione a chi ne ha fatto richiesta per la realizzazione di nuove opere edilizie.

Senza voler enfatizzare dati di questo genere, si ha ragione di ritenere che probabilmente persiste, rafforzata dagli effetti della pandemia, quella sostanziale stagnazione dell'attività edilizia che colpisce la Calabria non meno che altre aree del Paese.

Vanno segnalati infine, alcuni dati di carattere generale.

Il primo riguarda l'elevato numero di giudizi cautelari.

Su 1597 ricorsi presentati nel 2020, quelli accompagnati da una istanza cautelare sono stati 770, cioè il 48,21% del totale. Se si considera che normalmente ricorsi in ottemperanza e riti speciali quali quello di impugnativa del silenzio inadempimento e l'altro avverso il diniego di accesso agli atti della P.A. sono privi di domanda cautelare, la percentuale soprariportata aumenta ancora.

E' evidente che –specialmente in primo grado– la tutela cautelare continua a godere di un particolare e comprensibile favore da parte dei ricorrenti, anche quando è assente il requisito del pregiudizio grave e irreparabile che però, giova ricordarlo, è requisito richiesto dalla legge al fine della concessione della cd. sospensiva.

Il secondo dato è che, a fronte di 1812 sentenze pubblicate nell'anno 2019 ne erano state appellate soltanto 188, pari al 10,37%. A fronte di 1658 sentenze pubblicate nell'anno 2020 ne sono state appellate 232 pari al 14%. Va quindi registrato un aumento delle impugnazioni delle sentenze di questo TAR.

Si tratta di una percentuale più elevata che però non smentisce il dato che vede il contenzioso giurisdizionale che si svolge dinanzi al giudice amministrativo trovare definizione, con sentenza passata in giudicato, nel primo grado di giudizio.

Voglio concludere questa disamina dell'andamento del contenzioso con una ulteriore precisazione.

La maggior parte del 2020 ha visto lo svuotarsi delle aule dei TAR con eliminazione delle udienze in presenza, sostituite, prima, da marzo a maggio, da mere sedute dei collegi svolte in videoconferenza addirittura prive della presenza degli avvocati, costretti a svolgere il proprio ruolo solo mediante difese scritte; dopo, finalmente e fino al 31 luglio, in base all'art. 4 del D.L. n.28/2020 con una modalità di lavoro, sempre da remoto, che però ha recuperato il necessario ruolo degli avvocati in fase di discussione che, previa

richiesta, ha consentito loro il collegamento nei giudizi nei quali rappresentano le parti che hanno dato loro mandato difensivo.

Questa modalità, interrottasi in occasione della ripresa post estiva nel corso della quale si è riusciti a ripristinare le udienze in presenza –pur nel rispetto di rigidi protocolli sanitari antiassembramento- è ripresa prepotentemente, in coincidenza col rialzo della curva epidemica già da novembre, dapprima fino a gennaio e in quello stesso mese prorogata poi fino ad aprile 2021.

Deve, anche in questo caso, essere ribadito, parimenti a smentita di informazioni e commenti errati, di segno diverso, circolati al riguardo, che questo Tribunale Amministrativo Regionale non ha affatto scelto di “chiudersi” cedendo ad una sorta di egoistica pulsione autoconservativa rispetto a quel rischio di contagio che toccava anche altri ambiti della vita sociale, ma ha semplicemente dovuto adeguarsi a disposizioni di legge cogenti (art. 25 comma 1 del decreto legge n.137/20 e art. 1 comma 17 del decreto legge n.183/20), ovviamente vevoli per tutti gli uffici giudiziari della Giustizia Amministrativa che disponevano come esclusiva modalità di celebrazione delle udienze quella da remoto senza possibilità alcuna di deroga.

Io e tutti i magistrati del TAR Catanzaro auspichiamo vivamente un prossimo ritorno alla normalità della celebrazione delle udienze in presenza. Lo spettacolo dell’aula di udienza ridotta a “teatro vuoto” immalinconisce e lede la sensibilità di quanti a vario titolo operano nell’amministrazione della giustizia. Pensiamo in particolare che il rapporto in presenza fra Giudici e Avvocati, fra gli stessi componenti del collegio nonché la presenza del pubblico nelle udienze in cui è consentita, configuri una modalità essenziale dell’amministrare giustizia che tocca in profondità pure il processo amministrativo; una modalità che, nella pienezza della ritualità delle forme, contribuisce concretamente a realizzare, fra tutti i protagonisti del processo, quella “fusione degli orizzonti” che il confronto dialettico, anche orale, tipico

del giudizio, fra gli argomenti, le idee e perfino le passioni che sono spesso il vettore di tante tesi giuridiche e di tanti fecondi confronti di posizioni, rappresenti alla fine quanto di meglio l'attività giurisdizionale, il processo come vicenda profondamente umana dell'esistenza, riesce a donare a ciascuno di noi.

Programma smaltimento arretrato anno 2021

Gli obiettivi di definizione dei ricorsi più datati raggiunti nel 2019 ha evitato a questo TAR di essere ricompreso nel progetto di smaltimento dell'arretrato predisposto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa anche per l'anno 2020, che ha pertanto interessato sedi caratterizzate da un arretrato più a rischio.

Resta, comunque, fermo l'impegno di questo Ufficio giudiziario per la riduzione delle pendenze. A questo proposito anzi va registrato il fatto che per il 2021 il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa ha incluso il TAR Calabria nel programma di smaltimento dell'arretrato. Sono state pertanto fissate due udienze di smaltimento che interesseranno solo la Prima Sezione:

- il 9 giugno 2021 con la partecipazione dei magistrati Iannini, Tallaro, Goggiamani, Levato e Gaglioti;
- il 10 novembre 2021 con la partecipazione dei magistrati Iannini, Bruno (in missione dal TAR Sicilia- sezione staccata di Catania), Tallaro, Goggiamani, Levato, Gaglioti, Serra.

Saranno trattati in dette udienze i ricorsi ultraquinquennali che non possono essere definiti con decreto monocratico *ex art. 85 c.p.a.*. A parte qualche ricorso ancora pendente del 2014, saranno portati in udienza, pertanto, i ricorsi del 2015 e del 2016 per i quali è stato già fatto l'avviso di perenzione quinquennale (o si farà nei prossimi mesi) ed è stata depositata la nuova

istanza di fissazione udienza. Ove possibile, potrà essere trattato anche qualche ricorso ultratriennale, quindi depositato nel 2017.

Nel corso del 2020 -per quanto possibile, viste le difficoltà organizzative che a causa della pandemia si sono dovute affrontare- sono stati osservati tutti i possibili accorgimenti nella programmazione delle udienze calendarizzate affinché il criterio di precedenza di trattazione dei ricorsi maggiormente risalenti fosse opportunamente valorizzato. La fissazione delle cause da trattare nel merito è stata programmata in modo da realizzare un corretto equilibrio tra i ricorsi con nuova domanda di fissazione udienza, presentata a seguito di avviso ultraquinquennale *ex art. 82 CPA* (per i quali la priorità è giustificata dalla loro data risalente), quelli fissati all'esito di positiva valutazione delle istanze di prelievo presentate dagli avvocati ed i ricorsi per i quali la trattazione prioritaria è stabilita dalla legge (ricorsi ordinari con sospensiva accolta, ricorsi in materia elettorale, appalti, ecc..).

Questi criteri saranno seguiti anche nel corrente anno giudiziario. Va detto che le pendenze in questo TAR non presentano carattere di grave problematicità e questo grazie alla costante attenzione alla diminuzione dei tempi decisionali e al ricorso a buone prassi senza mai deflettere però sul livello di studio ed approfondimento delle controversie e alla qualità delle decisioni, quest'ultima affidata alla ormai ben nota elevata professionalità dei magistrati di questo T.A.R.

Patrocinio a spese dello Stato e costi del Tribunale amministrativo

Le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'anno 2020, dopo il notevole incremento dell'anno precedente, determinato dalle numerose richieste di cittadini extracomunitari correlate alla proposizione di ricorsi avverso la revoca delle misure di accoglienza, sono rientrate nei parametri consueti, attestandosi a n. 105 domande, con una percentuale di

cittadini stranieri richiedenti il beneficio anch'essa rientrata nei limiti abituali.

Di seguito la tabella riportante i numeri legati all'istituto in questione:

Anno 2020		
Istanze presentate	105	
Istanze accolte	71	67,62 %
Istanze rigettate	29	27,62 %
Istanze da trattare	5	
Istanze presentate da cittadini extracomunitari	22	20,95%

Le somme liquidate agli avvocati per il patrocinio a spese dello stato ammontano ad € 47.864,83, in sensibile flessione rispetto all'anno precedente, in linea con il minor numero di istanze presentate.

Le spese sostenute dal TAR per l'acquisto di beni e servizi ammontano ad € 108.600,22, incrementati di circa il 34% rispetto al precedente esercizio, mentre quelle per la locazione dell'immobile di sede ammontano ad € 208.971,20.

Pertanto le spese complessive di gestione del Tribunale Amministrativo di Catanzaro ammontano per il 2020 ad € 365.436,25.

Risultano effettuati dal 01/01/2020 al 31/12/2020 n. 1261 versamenti per il pagamento del contributo unificato, per un importo totale di € 1.120.853,00.

I ricorsi depositati con dichiarazione di esenzione dal pagamento del contributo unificato per limiti reddituali nelle previste materie (previdenza,

assistenza e pubblico impiego) sono in totale n. 26, registrando, al riguardo, quasi un dimezzamento rispetto all'anno precedente, pur considerando un minor numero di ricorsi depositati. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione prodotte dai ricorrenti per beneficiare dell'esenzione sono state puntualmente trasmesse all'Agenzia delle Entrate per i controlli di competenza.

A tal proposito, è doveroso segnalare che negli ultimi tempi, a seguito di apposito intervento presso gli uffici dirigenziali della locale Agenzia delle Entrate, atto a stimolare una corretta gestione dei controlli di competenza, sono state effettuate le verifiche sulla veridicità di quasi tutte le autocertificazioni reddituali depositate per fruire dell'esenzione del contributo unificato, anche degli anni precedenti, rimaste a lungo inevase.

Nel 2020, per effetto della sospensione straordinaria legata all'emergenza epidemiologica, non sono state effettuate iscrizioni a ruolo. Sono state, comunque, effettuate tutte le operazioni per gli omessi e/o insufficienti versamenti dei contributi unificati, con relative sanzioni, per un totale di partite pari a 27 ed un totale di imposta pari a € 72.276,50.

Inoltre, sono stati liquidati n. 15 rimborsi di contributi unificati versati e non dovuti ovvero versati in eccedenza, compresi i rimborsi del contributo unificato versato a fronte di ricorso giurisdizionale non depositato -in genere- per intervenute di azioni in autotutela da parte della P.A. intimata.

Nell'anno 2020, nonostante la sospensione dell'attività di riscossione, si è registrato, comunque, nuovo contenzioso tributario ed è stato dato impulso a quello già incardinato.

L'ufficio, adattandosi pienamente al Processo Tributario Telematico (PTT) già obbligatorio per i giudizi instaurati, in primo e secondo grado, con ricorso/appello notificato a partire dal 1° luglio 2019, ha curato la gestione - costituzione in giudizio e deposito di iniziali controdeduzioni - per tre nuovi ricorsi, nonché il deposito di una memoria difensiva del Segretariato

Generale della G.A. e il deposito di una richiesta di cessazione della materia del contendere a seguito di azione in autotutela dell'ufficio.

Al di fuori del P.T.T., inoltre, ad inizio anno si è provveduto alla trattazione di un procedimento per correzione di errore materiale.

Sono attualmente pendenti presso le diverse Commissioni Tributarie della Regione, in diverse posizioni processuali (attesa fissazione udienza, discussi, attesa dispositivo sentenza ecc.), n.12 giudizi in cui l'ufficio risulta costituito. Si è provveduto altresì ad analizzare la possibilità di adozione di misure di autotutela anche ai fini dell'accoglimento delle istanze di mediazione tributaria proposte *ex adverso* nonché ad espletare tutti gli adempimenti previsti per il raccordo con gli Uffici del Segretariato Generale della G.A. responsabili della funzione di indirizzo nella gestione del contenzioso tributario.

Il processo amministrativo telematico

La Giustizia Amministrativa non si è trovata impreparata di fronte all'emergenza pandemica che siamo stati costretti ad affrontare; infatti, il Processo Amministrativo Telematico, ormai in vigore da qualche anno, ha consentito di portare avanti l'attività giurisdizionale senza rallentamenti.

In una prima fase, nei mesi da marzo a maggio, le udienze si sono svolte mediante sedute dei collegi giudicanti riuniti in videoconferenza e le cause venivano decise esclusivamente sulla base degli atti difensivi depositati. Successivamente, a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020, per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 4 del d.l. n. 28/2020, e dal 9 novembre 2020 fino al 31 gennaio 2021 (ormai, in base a sopraggiunte disposizioni, fino al 30 aprile 2021), per l'attuazione delle disposizioni dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, si è stabilito che potesse essere chiesta o disposta d'ufficio, discussione orale mediante collegamento da remoto.

La piattaforma individuata per consentire la trattazione delle udienze pubbliche e di quelle camerale e per tutelare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza è stata individuata in Microsoft Teams.

Le nuove modalità di discussione hanno comportato il necessario adeguamento del Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa (SIGA) e dei moduli di deposito; in particolare, il "Modulo deposito ricorso" e il "Modulo deposito atto" sono stati aggiornati al fine di rendere disponibile la richiesta di discussione orale mediante collegamento da remoto.

A tal fine, nel "Modulo deposito ricorso", nella sezione "Atti", è stata introdotta una terza tipologia: "Istanza di discussione da remoto DL 28/2020 e DL 137/2020"; selezionandola è obbligatoria l'allegazione del corrispondente documento digitale.

Analogamente, nel "Modulo deposito atto" sono state inserite le relative tre nuove occorrenze (Istanza discussione da remoto DL 28/2020 e DL 137/2020, Opposizione a discussione da remoto DL 28/2020 e DL 137/2020, Note di udienza o passaggio in decisione DL 28/2020 e DL 137/2020) necessarie ad indicare al sistema informativo della giustizia amministrativa se con quello specifico atto si sta chiedendo la discussione da remoto o se ci si sta opponendo.

Anche il sistema SIGA è stato adattato alle novità ed organizzato affinché, in tutti i casi in cui viene disposta la discussione da remoto, la segreteria possa comunicare agli avvocati, almeno un giorno libero prima della trattazione, l'avviso del giorno e dell'ora del collegamento da remoto in videoconferenza, avendo cura di predisporre le convocazioni per fasce orarie e in un congruo arco temporale, in modo da contenere il tempo di attesa degli avvocati prima dell'ammissione alla discussione. Nella stessa comunicazione è inviato il *link* ipertestuale per la partecipazione all'udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato. È stato

previsto che, qualora l'istanza di discussione non sia stata proposta da tutte le parti costituite, la segreteria trasmetta l'avviso di avvenuto deposito di tale richiesta alle parti diverse dal proponente, anche ai fini della formulazione di eventuali opposizioni.

La Giustizia Amministrativa ha predisposto delle specifiche tecniche riguardanti le modalità con cui effettuare la connessione (autenticazione, accesso, riconoscimento e abbandono della riunione) nonché i requisiti necessari affinché i dispositivi utilizzati garantiscano la sicurezza e la funzionalità dei collegamenti.

Sono stati previsti dei tempi massimi entro i quali le parti (indipendentemente dal numero di difensori che la assistono) contengano i loro interventi di discussione che variano tra i sette e i dieci minuti; tuttavia il presidente del collegio ha la facoltà di stabilire tempi di intervento inferiori o superiori in considerazione del numero dei soggetti difesi, della natura e della complessità della controversia.

L'esperienza di questi mesi sembra potersi definire positiva. La maggior parte dei rappresentanti del foro ha accolto favorevolmente questa possibilità chiedendo spesso di partecipare alle discussioni e valutando l'opportunità come utile e significativa; naturalmente anche fra gli avvocati, così come fra i magistrati, si è consapevoli del fatto che l'udienza da remoto rappresenta una necessità dettata dall'emergenza laddove l'udienza in presenza offre maggiori e più dirette possibilità di confronto e interazione sia nel rapporto fra i difensori e sia in quello con il collegio giudicante.

Le segreterie delle due sezioni sono sempre state disponibili e pronte a garantire un efficace ed efficiente svolgimento delle udienze da remoto cercando di organizzare e scaglionare al meglio le discussioni e verificando per tempo la presenza di tutte le parti nella sala d'attesa virtuale, al fine di contattarle per verificarne eventuali difficoltà e a fornire il supporto tecnico

necessario ad assicurare la corretta modalità del collegamento nonché la presenza delle parti onde assicurare la completezza del contraddittorio.

In definitiva gli avvocati hanno preso atto che il processo a distanza ha consentito di mantenere, anche se in forma telematica con un contatto limitato ma diretto, l'interlocuzione propria dell'udienza.

In questa nuova veste di moderatore virtuale tocca ovviamente al presidente del collegio, di necessità, comprendere eventuali difficoltà tecniche inerenti il collegamento, temporeggiando o posticipando le discussioni in caso di problematiche non risolvibili nell'immediatezza.

Nonostante la chiusura degli uffici al pubblico e la turnazione in sede, possiamo affermare che è stato assicurato costantemente il supporto tecnico agli avvocati, agli ausiliari del giudice e alle varie parti del processo che sono state prontamente affiancate mediante supporto telefonico o tramite mail. Ogni tipo di richiesta pervenuta è sempre stata gestita dai presenti in sede o smistata ai destinatari competenti, operativi in modalità *smart working*.

Del resto, come sappiamo, la giustizia amministrativa da tempo era organizzata per il lavoro in modalità agile realizzato grazie alle dotazioni tecnologiche e informatiche che da anni consentono di essere produttivi anche a distanza.

La sede del TAR

Ad oggi, come è a tutti noto, la problematica della sede del T.A.R. Catanzaro non ha ancora visto il suo epilogo.

Tale situazione è la conseguenza di una difficoltà oggettiva dovuta alla nota carenza immobiliare del catanzarese, che, complici le difficoltà operative procurate dalla pandemia, ha reso più difficile trovare una soluzione del problema in un breve arco di tempo.

A dispetto degli infruttuosi tentativi, come già esposto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2020, la Segreteria Generale, aperta a tutte le soluzioni praticabili, ha continuato, pervicacemente, a cercare una soluzione immobiliare che rispondesse alle esigenze strutturali e funzionali del Tribunale sotto diversi profili: ubicazione, dimensioni necessarie e non ultimo di costo, avviando, tra le altre cose, un nuovo avviso pubblico per effettuazione d'un sondaggio di mercato che porti al reperimento di una nuova sede.

Tale procedura è vicina alla sua conclusione; vanno espletati alcuni passaggi finalizzati a comprendere se il risultato a cui la stessa è sfociata sia da considerare congruo alla luce degli obiettivi che ci si è prefissati.

Sarà compito della Segreteria Generale di questo Tribunale, all'esito del risultato finale della procedura *in itinere*, valutare, nel più breve tempo possibile, quale sarà la soluzione negoziale migliore a soddisfare le esigenze funzionali e logistiche del T.A.R. Catanzaro, perseguendo due diverse e fondamentali esigenze: individuare una struttura funzionale e adeguata al prestigio d'un importante Ufficio Giudiziario quale il T.A.R. e, al contempo, una spesa sostenibile in un momento non certo facile per il Paese.

Di certo la Segreteria Generale rimane fermamente intenzionata a fare tutto il possibile a dotare il T.A.R. Catanzaro di una sede consona nel più breve tempo possibile nel rispetto della normativa nazionale, e tenuto conto della complessità della materia.

La diffusione della cultura della legalità nelle scuole e l'educazione alla cultura civica in favore degli adulti.

Come annunciato in occasione della scorsa inaugurazione dell'anno giudiziario, era intendimento di questo Tribunale, per l'anno 2020, proseguire la collaborazione, avviata negli anni precedenti, con gli istituti

scolastici della Regione per realizzare offerte formative in favore degli studenti di scuola secondaria superiore.

L'intento era quello di permettere agli studenti di avvicinarsi al mondo della Giustizia onde ampliare la loro conoscenza sulle tematiche della pubblica amministrazione da un punto di vista diverso rispetto a quello offerto dagli ordinari sussidi didattici.

Ovviamente, la pandemia ha azzerato qualsiasi possibilità di realizzazione di tali iniziative, in relazione alle quali erano già pervenute lettere di adesione da parte di alcuni Capi di istituto.

La speranza ovviamente è quella di poter presto ospitare dentro il TAR gli studenti per farli appassionare al tema della legalità e della giustizia, spiegando loro anche i peculiari caratteri della Giustizia Amministrativa.

Offerta formativa per i laureati

I giovani laureati in giurisprudenza rappresentano la platea d'elezione per le offerte formative della giustizia amministrativa.

Questo TAR, da sempre sensibile alle varie richieste di specializzazione e approfondimento formativo provenienti dai neolaureati, offre costantemente opportunità di perfezionamento e di studi esperienziali.

Da diversi anni ormai il Tribunale vede l'ininterrotta presenza di neo laureati, ospitati per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 73, D.L. n. 69/2013.

Tale tirocinio, tra le varie tipologie formative effettuabili presso gli Uffici giudiziari, è considerato il più efficace grazie ai risultati ottenuti, sia per la qualificante formazione che ne deriva, sia per il valido contributo che i tirocinanti danno al miglioramento dell'efficienza degli Uffici giudiziari ospitanti.

La notevole validità dell'azione formativa del tirocinio *ex art. 73* del D.L. n. 69/2013 trova conferma nei dati statistici degli ultimi anni, da cui è possibile desumere che una consistente percentuale di vincitori dei concorsi per magistrato ordinario risulta aver svolto l'anzidetto tirocinio.

Ad inizio anno 2020, tre tirocinanti hanno avviato il percorso formativo di cui all'art. 73 del D.L. n. 69/2013 presso questo TAR, selezionati a seguito di apposito bando ed affidati ad altrettanti magistrati interni con il ruolo di *tutor*.

Purtroppo il sopraggiungere dell'emergenza sanitaria ha avuto inevitabili ripercussioni anche sul normale svolgimento delle attività formative. Le misure adottate per il contenimento dell'emergenza negli uffici giudiziari, in attuazione delle disposizioni introdotte dal D.L. n. 18/2020 (convertito in Legge n. 27/2020) -cosiddetto Decreto Cura Italia- nel limitare la presenza del personale negli uffici ne hanno precluso la frequenza ai tirocinanti. Di conseguenza, a parte il periodo in cui è ripresa la celebrazione delle udienze in presenza (1 agosto – 8 novembre 2020), le tre tirocinanti hanno svolto la formazione a distanza, costantemente seguite dai loro *tutor*.

È innegabile che l'impossibilità per i tirocinanti di assistere alle udienze li priva di un momento essenziale di compendio e verifica dello studio da loro condotto sui fascicoli processuali e della collaborazione ai magistrati formatori, sebbene il lavoro svolto a distanza sembra rispondere, comunque, alle aspettative formative e ciò ha incoraggiato a proporre, malgrado l'emergenza in atto, la selezione, tramite bando pubblico, di giovani neolaureati in giurisprudenza, per ulteriori tre tirocini formativi *ex art. 73* del D.L. n. 69/2013 presso questo Tribunale.

La relativa procedura, avviata nel mese di ottobre 2020, ha visto un consistente numero di domande di partecipazione, a conferma dell'enorme interesse dei neolaureati verso questa tipologia di attività formativa, e si è conclusa a fine anno. Pertanto, attualmente presso il TAR di Catanzaro

stanno svolgendo tirocinio *ex art. 73 del D.L. n. 69/2013 n. 6* giovani dottori in giurisprudenza, con attività di formazione a distanza.

A compensazione delle difficoltà formative causate dall'impossibilità per i tirocinanti di partecipare alle attività in presenza è stato elaborato un programma di lezioni su argomenti di diritto amministrativo legati all'esperienza giurisprudenziale, tenute dai nostri magistrati, quale offerta aggiuntiva alle attività di tirocinio.

Le lezioni, tenute integralmente in forma di videoconferenza, sono già state avviate e l'impostazione interattiva che ne è stata data consente ai tirocinanti partecipanti di sollecitare l'analisi di argomenti a cui sono particolarmente interessati.

Oltre ai tirocini di cui si è detto sopra, questo TAR ha offerto altre iniziative formative in favore dei giovani laureati.

A tal proposito, è opportuno ricordare che è operativa la convenzione triennale stipulata con la Scuola di Specializzazione delle professioni legali dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro, che consente agli specializzandi più meritevoli di svolgere presso questo ufficio giudiziario lo stage previsto dal programma didattico.

In attuazione di tale convenzione, nella prima metà dell'anno 2020, due specializzandi hanno avviato e completato l'attività formativa a distanza, alternativa e sostitutiva del previsto stage di 100 ore.

Anche per gli stagisti, come per i tirocinanti, si sono rese necessarie modalità alternative di somministrazione delle attività formative, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia.

Gli stessi magistrati *tutor*, accogliendo la richiesta del Direttore della Scuola di Specializzazione, che ha rappresentato l'esigenza di evitare la sospensione dello svolgimento dello stage, in quanto ciò avrebbe precluso agli specializzandi di poter sostenere l'esame finale, hanno proposto ed attuato efficacemente una modalità formativa equivalente, concretizzatasi in

formazione a distanza, al termine della quale lo stagista ha redatto un elaborato di diritto amministrativo che, previa approvazione del magistrato *tutor*, ha permesso agli studenti di completare il percorso di specializzazione. L'auspicio, per l'anno in corso, è quello di poter riprendere l'ordinaria attività formativa in presenza, sia per i tirocinanti che per gli stagisti, nella convinzione che il processo formativo necessita anche di partecipazione fisica e di condivisione dello spazio pubblico.

Analisi di alcuni settori dell'attività giurisdizionale: Ambiente – Sanità- Edilizia- Immigrazione- Esecuzioni di giudicato – Appalti- Questioni di riparto giurisdizionale.

Nel corso del 2020 il contenzioso in materia di ambiente ha registrato una crescita, sia pure contenuta.

Come già ebbi a dire nella precedente relazione inaugurale, in questa materia l'amministrazione è chiamata a contemperare interessi sensibili pubblici e privati: il diritto alla salute dei cittadini, il generale interesse all'integrità dell'ambiente, la necessità di incentivare lo sfruttamento delle fonti rinnovabili di energia elettrica nel doveroso rispetto del paesaggio, il bisogno di un sistema efficiente di smaltimento dei rifiuti, la libertà di iniziativa economica, l'individuazione di corretti punti di equilibrio fra l'esercizio dell'attività venatoria e la irrinunciabile tutela di alcune specie animali.

In questo contesto il giudice amministrativo è sempre più spesso chiamato a valutare la legittimità delle scelte amministrative, tanto da poter apparire all'esterno come l'organo chiamato ad assumere la decisione finale, laddove invece come è noto la Giustizia Amministrativa ha il solo compito di valutazione della legittimità degli atti e dei provvedimenti adottati, con l'evidente divieto – pena la rottura del sistema costituzionale – di sostituire le proprie valutazioni alle decisioni discrezionali dell'amministrazione. Il

bilanciamento tra i vari interessi spetta invece innanzitutto agli organi rappresentativi democraticamente eletti, cui competono le scelte strategiche su temi cruciali nell'attuale momento storico; scelte che si concretizzano nell'adozione in primo luogo degli atti programmatori, la cui attuazione è poi di competenza degli apparati amministrativi. Questi ultimi, in particolare, dovranno adottare gli atti attuativi delle scelte programmatiche, ovviamente tenendo comunque presenti le esigenze attuali.

È pertanto evidente che una corretta gestione dell'ambiente presuppone un equilibrato assetto ordinamentale che parta da chiare scelte programmatiche per giungere poi ai concreti atti di realizzazione di quelle scelte. In assenza di tutto questo punto di vista il rischio che si corre è quello della emergenza ambientale permanente.

Non può dunque essere il Tribunale Amministrativo Regionale a stabilire se un parco eolico possa essere realizzato, o dove debba essere allocata una discarica.

Tale compito spetta alle amministrazioni, che devono peraltro portarlo a termine con l'attenzione necessaria -ove vengano coinvolti interessi così sensibili- e possibilmente in tempi ragionevoli.

Anche nel settore della sanità, mai così protagonista come durante la pandemia ancora in corso, si è registrato un aumento del contenzioso.

Nel 2020 sono stati presentati 80 ricorsi a fronte dei 60 incardinati nel 2019. In tale ambito, sono numerosi i ricorsi volti ad avversare i provvedimenti di fissazione dei tetti di spesa delle strutture private accreditate con il sistema sanitario regionale.

L'indirizzo ormai consolidato della Seconda Sezione di questo Tribunale (T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 6 marzo 2020, n. 440, 441, 442; Id., 17 giugno 2020, n. 1085; Id., 1 luglio 2020, n. 1179; Id., 15 dicembre 2020, n. 2040) è nel senso di dichiarare inammissibili le impugnative proposte dopo la conclusione, con le competenti aziende sanitarie provinciali, dei contratti per

la regolamentazione delle prestazioni mediche, questi ultimi contenendo apposita clausola di rinuncia alle impugnazioni (cd. “clausola di salvaguardia”). La legittimità della clausola è stata confermata e recentemente ribadita anche dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 24 settembre 2020 n. 5559), sulla scorta dell’osservazione per cui chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve pur accettare i limiti in cui la stessa sanità pubblica è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, persino in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore rango quali i livelli essenziali relativi al diritto alla salute.

La Seconda Sezione ha inoltre specificato che le eventuali riserve apposte dalle strutture sanitarie all’operatività della clausola di salvaguardia sono prive di valore giuridico in quanto atti unilaterali inidonei a caducare il vincolo contrattuale (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 1 ottobre 2020, n. 1515; Id., 24 aprile 2020, n. 665).

Il contenzioso in materia edilizia ha invece un andamento stabile, con 161 ricorsi registrati nell’anno 2020, la maggior parte promossi contro ordinanze di demolizione di immobili abusivi.

Al di là delle peculiarità dei singoli casi, va segnalato un aspetto di serialità nel rigetto delle censure basate sull’asserita lesione del legittimo affidamento dei privati al mantenimento delle opere abusive. Sul punto, la Seconda Sezione ha avuto modo di affermare, in via costante, che l’ordine di demolizione è atto vincolato dalla sola constatazione dell’abuso e non richiede né una specifica motivazione in ordine alla sussistenza di un attuale e concreto interesse pubblico né una comparazione fra questo e l’interesse privato al mantenimento *in loco* dell’immobile, non potendo ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva (T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 1 luglio 2020, n. 1185; Id., 8 luglio 2020, n. 1236; Id., 25 novembre 2020, n. 1913; Id., 15 dicembre 2020, n. 2047).

Meritano infine menzione le numerose impugnative presentate avverso le ordinanze di sgombero adottate dal Comune di Stalettì in relazione a immobili edificati tra il tracciato ferroviario della linea Taranto-Reggio Calabria e la spiaggia di Panaja Caminia, le quali hanno condotto a circa 50 sentenze di rigetto nel corso dell'anno.

Nella materia dell'immigrazione deve segnalarsi un sensibile decremento del contenzioso, registrandosi 17 ricorsi proposti nel 2020 a fronte dei 109 ricorsi presentati nel 2019. È assai probabile che la deflazione sia connessa all'epidemia da Covid-19, che ha segnato una contingente riduzione del fenomeno migratorio.

Quanto ai ricorsi di ottemperanza al giudicato, che raggruppa sia i ricorsi volti ad assicurare l'esecuzione di giudicati amministrativi e sia giudicati del Giudice ordinario, questi ultimi costituiti essenzialmente da sentenze di condanna al pagamento di somme, va segnalato il dato di 492 ricorsi nuovi presentati nel 2020, in diminuzione rispetto ai 600 del 2019.

A quest'ultimo riguardo – come già prima accennato – permangono, anche per il 2020, le problematiche – evidenziate pure nella scorsa relazione – discendenti dai disavanzi finanziari di numerosi enti locali calabresi.

Dagli atti trasmessi dalle Prefetture ricadenti nel territorio di competenza di questo Tribunale, risultano versare in situazione di dissesto economico-finanziario 38 comuni, tra cui Cosenza, la Provincia ed il Comune di Vibo Valentia mentre almeno altri 8 comuni versano in stato di pre-dissesto.

Le procedure di liquidazione straordinaria degli enti in dissesto, come anche le procedure di riequilibrio, hanno avuto evidenti ricadute sui giudizi di esecuzione dei giudicati di condanna al pagamento di somme di denaro. Si contano, nell'anno 2020 37 pronunce di estinzione degli stessi, discendenti dall'applicazione del disposto dell'art. 248, secondo comma, d.lgs. 267/2020, che impedisce la proposizione e la prosecuzione di azioni esecutive dalla data di dichiarazione di dissesto dell'ente fino all'approvazione del rendiconto

finale di liquidazione per i debiti rientranti nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Sul punto, occorre dare atto del più recente indirizzo interpretativo del Consiglio di Stato, secondo il quale rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione – e quindi non sono suscettibili di procedure esecutive individuali – tutti i debiti che, ancorché liquidati successivamente, derivano da atti di gestione anteriori alla dichiarazione di dissesto (Cons. Stato, Sez. V, 17 aprile 2020, n. 2452 e, ancor più di recente, Cons. Stato, Ad. Plen., 5 agosto 2020, n. 15). L'affermata estensione della competenza dell'organo liquidatore determina inevitabilmente l'incremento dei giudizi di ottemperanza che non possono essere definiti nel merito in ragione del dissesto degli enti locali.

Cinque sono stati poi i processi sospesi per la pendenza di procedure di riequilibrio.

L'andamento del contenzioso in materia di ottemperanza ha risentito, sul finire dell'anno 2020, della legislazione emergenziale adottata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Ci si riferisce, in particolare, al disposto dell'art. 117, comma 4, d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020, che, al fine di assicurare al servizio sanitario la liquidità necessaria allo svolgimento delle attività legate alla citata emergenza, ha stabilito che fino al 31 dicembre 2020 “non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive” nei confronti degli enti del suddetto servizio.

In sede di prima applicazione della norma, vista anche la prossima scadenza del termine di vigenza, la Seconda Sezione del T.A.R. si era determinata nel senso di rinviare la trattazione delle cause a data successiva al 31 dicembre 2020, scartando l'opzione interpretativa più rigida della locuzione “non possono essere proseguite”, la quale avrebbe condotto a una declaratoria d'improcedibilità dei ricorsi. Occorre tuttavia evidenziare che con il d.l. 183/2020 il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021. La

sopravvenienza ha condotto il T.A.R. a considerare l'opzione della sospensione dei giudizi, poi concretamente praticata con le prime pronunce rese nei primi mesi del 2021.

Da questo quadro si evincono con chiarezza le ragioni per cui la pur sollecita tutela resa dal G.A. in sede di giudizio di ottemperanza fatica a raggiungere il concreto risultato desiderato da parte di chi ricorre.

Un dato positivo è costituito dalla eliminazione dell'arretrato relativo ai ricorsi di ottemperanza del giudicato afferenti i provvedimenti di Corte d'Appello di condanna al pagamento somme resi sulle numerose domande *ex lege* 24 marzo 2001, n. 89 (cd. legge Pinto). Oggi il TAR è in grado di assicurare la definizione di questa tipologia di ricorsi, al pari degli altri giudizi di ottemperanza proposti nei confronti delle amministrazioni statali, entro i due/tre mesi successivi al deposito.

Riguardo alla materia degli appalti si rinvia alla rassegna giurisprudenziale riportata in allegato alla presente relazione.

La maggior parte dei giudizi proposti in questa materia riguarda sempre i requisiti di ammissione.

In linea di massima anche quest'anno il nostro TAR da un lato continua ad evitare interpretazioni eccessivamente formalistiche delle prescrizioni di gara ove vi sia il rispetto degli elementi sostanziali e della "*par condicio*", *in primis*, relativamente alle problematiche inerenti la presentazione della domanda di partecipazione anche derivanti dall'uso delle piattaforme informatiche.

Ovviamente occorre tenere conto delle diversità delle singole fattispecie.

Si dà spazio all'interpretazione del giudice relativamente alle ipotesi di esclusione per "gravi illeciti professionali" tali da rendere dubbia "l'integrità o affidabilità" del concorrente (art. 80 comma 5 lett. c d. lgs. n.50/16), ovvero nell'ipotesi in cui l'esclusione colpisca l'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione

appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure ne abbia egli stesso fornito di false o fuorvianti, capaci di influenzare le decisioni sull'esclusione o l'aggiudicazione o viceversa abbia omesso di dare informazioni dovute per il corretto svolgimento della procedura di gara (lett. c-bis) oppure presenti "documentazione o dichiarazioni non veritiere" (lett. f-bis); enunciati -questi- che, pur in presenza di Linee Guida dell'ANAC, conservano pur sempre tratti di indeterminatezza.

Può aggiungersi, in ordine all'applicazione delle norme di cui alle citate lettere c-bis ed f-bis del menzionato comma 5 dell'art. 80, che la giurisprudenza, fra cui quella del nostro T.A.R., è tutt'ora in fase di metabolizzazione degli insegnamenti dell'Adunanza Plenaria n. 16 del 28 agosto 2020, in particolare nell'individuare le concrete fattispecie che legittimano l'esclusione dell'operatore ai sensi della lettera c-bis, previa valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo, secondo quanto espresso dal Consiglio di Stato.

Sul piano delle novità legislative va ricordato che nel 2020 il rito appalti è stato interessato dalla riforma del decreto semplificazioni (d.l. n. 76/2020).

Se limitiamo la nostra attenzione alle riforme a regime, questo Tribunale Amministrativo ha subito recepito la volontà legislativa di maggior definizione del contenzioso in sede cautelare con sentenza in forma semplificata.

A seguito del Decreto Legge, che ha modificato il comma 6 dell'art. 120 c.p.a., vi è stato, così, un certo aumento di tale tipologia di decisioni, ma sempre all'esito di ponderata meditazione sulla compatibilità della sentenza immediata con la complessità delle questioni e con la necessità delle parti di coltivare pienamente le facoltà difensive, già condizionato dai termini dimezzati.

I Giudici delle due sezioni non hanno, invece, fatto mai uso -a seguito della riforma in questione che ha modificato pure il comma 9 dell'art. 120 citato- della pubblicazione anticipata del dispositivo, il quale può soffrire di problemi di discrasia con la successiva motivazione e che poco si giustifica -salve situazioni di urgenza eccezionale - a fronte dell'ormai ridotto termine di deposito della sentenza in esito all'udienza pubblica (15 giorni).

Estremamente cauto è stato questo TAR nel rendere il giudizio sul *periculum* nei termini previsti dall'art. 125 (Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche) c.p.a. (che dispone che in sede cautelare si tenga conto delle probabili conseguenze del provvedimento per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, anche l'irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, da compararsi con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure) per come previsto dall'art. 4 comma. 3 d.l. n. 76/20 a tutti gli appalti stipulati nel periodo emergenziale (allo stato 31.12.2021).

La norma, che certamente accentua l'attenzione per l'interesse pubblico sotteso al contratto in termini maggiori di quanto non faccia già il comma 8 ter dell'art. 120 c.p.a., non può essere certamente letta come presunzione di difetto di *periculum*.

Il suo reinserimento nel contesto dello stretto legame tra vicende dei contratti ed impugnazioni, che nello *stand still* trova il punto di cesura, porta, piuttosto, a rendere la tutela cautelare al fine di consentire alla stazione appaltante la correzione della procedura di evidenza e la stipula con l'affidatario legittimo, che, in quanto tale, dà più garanzie di corretta esecuzione.

Piuttosto, la finalità della riforma dovrebbe indurre ad utilizzare nel rito appalto con parsimonia la misura dell'art. 55 co. 10 c.p.a.

Alcune significative pronunce sono intervenute nel corso del 2020 a chiarire o risolvere questioni inerenti dubbi sulla sussistenza o meno della competenza della giurisdizione amministrativa.

Oltre a quelle indicate nella rassegna allegata alla presente relazione segnalò altresì, con riferimento al contenzioso in tema di pubblico impiego, in tema di incarichi dirigenziali, la sentenza della Seconda Sezione (n. 1062 del 17 giugno 2020) con cui è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario relativamente a una controversia riguardante la nomina del direttore amministrativo di un'azienda sanitaria nonché l'altra – la n. 654 del 24 aprile 2020 sempre della II Sezione- che ha dichiarato l'insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo anche riguardo a una fattispecie di annullamento in autotutela degli atti di programmazione del fabbisogno del personale e di indizione di procedura selettiva per il conferimento di incarico dirigenziale.

La Sezione ha inoltre avuto modo di ribadire il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie involgenti l'inclusione in graduatorie permanenti, quali quelle del personale ATA (tra le altre, sentenze n. 1476 del 28 settembre 2020 e n. 2005 del 14 dicembre 2020).

La Giustizia Amministrativa in Calabria fra emergenza e tutela dei diritti e degli interessi legittimi. Il processo, spazio in cui si inverte la Giurisdizione.

Nel corso del 2020 anche noi operatori della Giustizia Amministrativa abbiamo tutti imparato a fare i conti con l'idea e con la realtà della emergenza, intesa quale situazione di fatto possibile, all'interno della quale però il diritto positivo deve pur sempre operare e prevalere. E' nel processo, inteso come spazio della tutela delle situazioni giuridiche soggettive, che la Giurisdizione trova il suo concreto modo d'essere, il suo inverarsi, nella

pluralità delle situazioni di fatto date, non tutte necessariamente ordinarie bensì, appunto, anche straordinarie, emergenziali, come nel caso della pandemia.

E' evidente che solo un processo che, sia pure con adattamenti, funziona anche nello stato di emergenza conferma il ruolo della Giurisdizione quale componente essenziale dello Stato di diritto. Nel corso del 2020, in presenza dell'emergenza, il processo amministrativo -e per il suo tramite la tutela dei diritti e degli interessi legittimi nel loro rapporto con l'esercizio dei poteri pubblici- non si è fermato ma ha proseguito il suo cammino, appunto, con adattamenti. La tutela dei diritti fondamentali delle persone a fronte del potere pubblico, da tempo stabile appannaggio anche del campo di intervento del G.A., è proseguita, sia pure -come più volte è stato messo in evidenza nelle pronunce rese nelle delicate fattispecie affrontate nei mesi scorsi- bilanciando gli interessi in gioco, uno dei quali era e resta quello sanitario. In una prima fase vi è stato un ruolo preminente del potere cautelare, soprattutto monocratico, di per sé essenziale e -aggiungerei- protagonista della scena processuale amministrativa. Successivamente vi è stato un recupero di collegialità, sempre cautelare e poi nella fase del merito: la prima ha garantito la continuità rendendo possibile la seconda senza troppi scossoni e -anzi- ripristinando una qualche dimensione, anche psicologica, di ripresa della normalità; la seconda, che ha potuto contare su una breve stagione di udienze in presenza, sia pure nell'osservanza di rigorose misure di sicurezza sanitaria, ha poi, pare definitivamente, trovato nelle udienze da remoto con la essenziale presenza dei difensori un modello di svolgimento del processo "condiviso" che sembra funzionare.

Ritengo che, pur di portare avanti tutti assieme il nostro servizio nel difficile periodo emergenziale, sia accettabile l'equilibrio trovato con un carico di sacrifici tutto sommato per il momento contenuto, specie se si tiene conto sia dei numerosi e gravi disagi subiti dai cittadini nell'esercizio di non pochi

diritti fondamentali, fra cui oltre a quello, scontato, della salute va pure ricordato quello al lavoro, anch'esso messo a rischio dalla crisi e sia delle vicissitudini che numerosi altri servizi parimenti essenziali soffrono, si pensi, alla scuola e in generale ai nodi legati all'accesso del cittadino ai tanti servizi della Pubblica Amministrazione.

La Giurisdizione Amministrativa in Calabria intende portare avanti anche nel 2021 nel migliore dei modi il suo compito, affrontando questo difficile passaggio verso l'uscita dalla pandemia, di cui la campagna vaccinale nazionale è preannuncio, guardando sempre avanti con speranza, fiducia e attenzione ad una quotidianità che chiede la nostra attiva presenza nella verifica e controllo del corretto esercizio del potere pubblico a garanzia del rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei cittadini.

Con questi propositi dichiaro aperto l'Anno Giudiziario 2021 del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria- Sede di Catanzaro.

Massime giurisprudenziali a cura del Pres. Giovanni Iannini e del Primo Referendario Francesco Tallaro

ACCESSO AGLI ATTI

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 24 aprile 2020, n. 676, pres. Durante – est. Serra

In tema di diritto d'accesso ai documenti amministrativi, deve essere riconosciuto, nell'ambito di una procedura di mobilità, il diritto d'accesso di una insegnante alla documentazione medica presentata da altra insegnante che, in forza di essi, l'abbia preceduta in graduatoria, dovendosi considerare prevalente, ai sensi dell'art. 24, comma 7, ult. per. l. n. 241 del 1990, il diritto al lavoro rispetto a quello alla riservatezza, anche in ragione del fatto che i documenti sono stati utilizzati dalla stessa titolare per ottenere un beneficio in una procedura competitiva.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 25 novembre 2020, n. 1922: pres. Iannini – est. Serra

In tema di diritto d'accesso ai documenti amministrativi, deve essere escluso il diritto d'accesso ai pareri legali reso nell'ambito di un procedimento amministrativo con cui la pubblica amministrazione delibera di proporre azione giurisdizionale nei confronti del privato, in quanto, pur se reso in seno ad un procedimento amministrativo che si conclude con un provvedimento, detti pareri possono effettivamente contenere valutazioni di ordine strategico-difensivo, relative a un determinato contenzioso già insorto, ovvero a situazioni potenzialmente idonee a sfociare in un giudizio e, perciò, sottratte al regime ostensivo.

AMBIENTE

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 24 settembre 2020, n. 1470: Pres. Pennetti- Est. Tallaro

In tema di calendario venatorio, tanto la Direttiva 2009/147/CE c.d. Uccelli, tanto la l. n. 157 del 1992 inseriscono moriglione e pavoncella tra le specie cacciabili, senza che su tali testi normativi possa avere effetto la modifica, ad opera del Settimo Meeting delle Parti dell'Accordo sulla Conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia concluso a l'Aja il 18 giugno 1995, dell'elenco degli uccelli acquatici migratori cui trovano applicazione le norme di tutela da esso predisposte, con l'inserimento del moriglione e della pavoncella, posto che su tale modifica il rappresentante dell'Unione europea, anche a nome di tutti gli Stati Membri, ha posto riserva; tuttavia, alla stregua dell'art. 7 della Direttiva 2009/147/CE c.d. Uccelli - che impone agli Stati membri di fare in modo che la caccia non pregiudichi le azioni di conservazione delle specie cacciabili - e dell'art. 19 l. n. 157 del 1992 - che stabilisce che le regioni possono vietare o ridurre la caccia a determinate specie di fauna selvatica cacciabile per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica - la regione deve attentamente ponderare l'opportunità di vietare la caccia al moriglione e alla pavoncella, tenendo conto e dell'invito rivolto dalla Commissione europea agli Stati Membri e della nota Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, intese a ottenere la sospensione della caccia a tali specie.

TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 13 febbraio 2020, n. 243

Il piano regionale di gestione dei rifiuti adottato dal Consiglio regionale è un atto di pianificazione, che ha efficacia in concreto mediante l'adozione degli atti attuativi, i quali lo riempiono di contenuto, anche alla luce dell'attualità delle esigenze; allorché venga presentata un'istanza per la realizzazione di una discarica, pur coerente con il contenuto pianificatorio del piano regionale di gestione dei rifiuti, spetta comunque all'amministrazione di verificare se all'attualità, e nel concreto bilanciamento degli svariati, relevantissimi interessi in gioco, la realizzazione della discarica sia assentibile, senza perciò usurpare la competenza del Consiglio regionale.

APPALTI PUBBLICI

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 22 gennaio 2020, pres. Pennetti – rel. Goggiamani

I Lloyd's non sono una compagnia assicurativa nel senso tradizionale, bensì una associazione riconosciuta che garantisce con il proprio patrimonio i rischi assunti dai suoi sottoscrittori, i quali frequentemente si riuniscono, a loro volta, in gruppi, i Sindacati, che non hanno autonoma personalità giuridica, ma operano ciascuno attraverso un proprio organo gestionale, che emette decisioni vincolanti per tutti gli appartenenti. L'organizzazione dei Lloyd's richiede la rappresentanza legale unitaria nell'ambito di ciascun Paese nel quale essi stessi operano: i Sindacati sono quindi rappresentati all'esterno da un unico Rappresentante Generale, che è il soggetto abilitato ad assumere impegni verso terzi per conto dei singoli sottoscrittori, il quale, tuttavia, non concorre alla formazione della volontà dei singoli Sindacati, autonomamente determinata dai rispettivi organi di amministrazione, ma riveste il più limitato ruolo di provvedere alla sua manifestazione e trasmissione con ulteriore legittimazione ad assumere impegni verso terzi ed ad assumere la rappresentanza passiva in giudizio. I requisiti di partecipazione a una procedura di evidenza pubblica, quindi, debbono essere riferiti al singolo Sindacato, e non ai Lloyd's in generale o al Rappresentant Generale nello Stato membro.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 14 marzo 2020, n. 464, pres. Pennetti – rel. Tallaro

Nel sistema di *e-procurement* la bozza di offerta automaticamente generata dal sistema che non sia sottoscritta digitalmente, e che comunque non venga caricata nel sistema quale offerta, non può avere alcun rilievo giuridico, rimanendo nell'ambito del foro interno dell'operatore economico; pertanto, potrà essere presa in considerazione, in quanto avente validità solo la proposta completa presentata dall'operatore, senza possibilità di confusione ovvero di violazione del regolamento per doppia proposta nel caso in cui sia stata depositata presso la stazione appaltante anche la bozza dell'offerta non sottoscritta.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 7 maggio 2020, n. 836, pres. Pennetti – rel. Goggiamani

Nel caso in cui l'offerta tecnica e quella economica siano state sottoscritte digitalmente dal solo mandatario, ma siano accompagnate dal documento di identità di tutti i partecipanti al raggruppamento, mentre la domanda di partecipazione sia stata sottoscritta da tutti, con apposizione del timbro di ciascuno e con allegazione dei documenti di identità di ognuno, la mancanza della sottoscrizione dei mandanti è sanabile mediante l'uso dell'istituto del soccorso istruttorio. Infatti, nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell'offerta è quella di renderla riferibile al suo presentatore vincolandolo all'impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulti in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell'Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara.; le esclusioni per violazioni meramente formali contrasterebbero, piuttosto, con la previsione dell'art. 83, comma 9 d.lgs, n. 50 del 2016, che consente la sanabilità della relativa carenza con il soccorso istruttorio e con il principio di proporzionalità.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 19 giugno 2020, n. 1111, pres. f.f. ed est. Levato

L'art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 (secondo cui *“i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”*), diversamente dal previgente regime di cui all'art. 84, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006, estende anche al presidente, oltre che ai commissari, l'incompatibilità nel caso in cui abbiano svolto altra funzione od incarico tecnico in relazione al contratto del cui affidamento si tratta.

L'elencazione dei gravi illeciti professionali rilevanti contenuta nella lett. c) del comma 5 dell'art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016 è meramente esemplificativa; non può quindi escludersi che la stazione appaltante possa dare rilievo ad elementi gravi suscettibili di incidere sull'affidabilità del concorrente in rapporto allo specifico contratto, potendo così la medesima stazione appaltante desumere il compimento di gravi illeciti professionali da ogni vicenda pregressa, anche non tipizzata, dell'attività professionale dell'operatore economico, di cui fosse accertata la contrarietà ad un dovere posto in una norma civile, penale o amministrativa.

I fatti oggetto di accertamento in un procedimento penale ancora in corso ben possono essere considerati elementi idonei da parte di un'Amministrazione aggiudicatrice, per dimostrare che un operatore economico si sia reso responsabile di gravi illeciti professionali, non essendo indispensabile ai fini dell'esclusione del concorrente dalla gara che detti illeciti siano accertati con sentenza, anche non definitiva.

Nelle gare di appalto, l'omissione e la reticenza dichiarativa si mostrano insuscettibili – a differenza della falsità – di legittimare l'automatica esclusione dalla gara, dovendo sempre rimettersi all'apprezzamento di rilevanza della stazione appaltante, ai fini della formulazione di una prognosi in concreto sfavorevole sull'affidabilità del concorrente.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 31 luglio 2020, n. 1404, pres. Iannini – est. Arrivi

Nell'ambito del giudizio di anomalia dell'offerta, l'art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016, laddove prescrive che *“non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge”*, va inteso nel senso che non è permesso ad un operatore economico giustificare la congruità dell'offerta adducendo uno scostamento dal contratto collettivo concretamente applicato ai propri lavoratori, non anche nel senso di imporre all'operatore economico di assicurare delle retribuzioni maggiori per il sol fatto che un diverso contratto collettivo, in ipotesi maggiormente rappresentativo, stabilisca un trattamento salariale più favorevole. Se l'operatore economico applica alla propria azienda un contratto collettivo coerente con l'oggetto dell'appalto posto in gara, secondo quanto stabilito dall'art. 30, comma 4, d.lgs. 50/2016, non spetta alla stazione appaltante, né tantomeno al giudice amministrativo, verificare la legittimità dei minimi salariali previsti da tale contratto, trattandosi di un'analisi che, oltre a competere al giudice del lavoro, palesemente trascende il fine del giudizio di anomalia, teso unicamente alla verifica dell'attendibilità delle voci di costo e della sostenibilità complessiva dell'offerta economica presentata.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 5 agosto 2020, n. 1417, pres. ed est. Iannini

Il principio di invarianza, in forza del quale la riammissione ovvero l'esclusione di un concorrente non incide sulla determinazione della soglia di anomalia, opera fin dalla proposta di aggiudicazione.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 12 settembre 2020, n. 1448, pres. Pennetti – rel. Serra

Occorre distinguere il concetto di "minimi salariali", indicati nelle apposite tabelle ministeriali (cd. trattamento retributivo minimo), da quello di "costo orario medio del lavoro" risultante dalle tabelle ministeriali. Soltanto per il primo, in caso di sua violazione, vale la sanzione dell'esclusione dell'offerta stabilita dall'art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto l'offerta che non rispetti i suddetti minimi salariali è considerata *ex lege* anormalmente bassa. E la diversità dei due concetti si coglie nel fatto che quello di trattamento retributivo minimo ha carattere "originario", in quanto viene desunto direttamente dal pertinente contratto collettivo nazionale e non abbisogna, per la sua enucleazione, di alcuna operazione di carattere statistico-elaborativo, mentre il concetto di "costo medio orario del lavoro" è il frutto dell'attività di elaborazione del Ministero, che lo desume dall'analisi e dall'aggregazione di dati molteplici e inerenti a molteplici istituti contrattuali.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 10 novembre 2020, n. 1772, pres. Pennetti – rel. Gaglioti

Il d.lgs. n. 50 del 2016 non impone l'effettuazione di un sopralluogo; nondimeno, una clausola della legge speciale di gara che lo preveda, anche a pena di esclusione, non è di per sé contraria alla legge, avendo tale obbligo una funzione sostanziale, e non meramente formale, nel senso di consentire ai concorrenti di formulare un'offerta consapevole e più aderente alle necessità dell'appalto. È invece illegittima la prescrizione, sanzionata con l'esclusione dalla gara, di uno specifico adempimento formale, costituito dalla necessità di munirsi di procura rilasciata per atto notarile nel caso in cui il sopralluogo venga espletato da persona non dipendente: una simile prescrizione è in sé ingiustificabile e sproporzionata in termini di oneri formali gravanti sulle imprese partecipanti alla gara, senza che essa risponda ad alcun pubblico interesse o ad alcuna utilità dell'ente committente; d'altronde, a prescindere dalle modalità di formalizzazione dell'atto di delega, la presenza del delegato, che agisce in nome e per conto del delegante, equivale, sotto un profilo giuridico, alla presenza di

quest'ultimo al sopralluogo, ragion per cui che deve ritenersi realizzato il fine cui l'incombente tende.

CONCORSI A PUBBLICO IMPIEGO

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 15 gennaio 2020 n. 68, pres. Durante - est. Levato

La delibera con cui l'Azienda Sanitaria si determina a colmare l'assenza di personale in organico attingendo dalla graduatoria concorsuale di altra Pubblica Amministrazione, è ascrivibile tra gli atti di micro-organizzazione, essendo una determinazione riguardante "l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro", assunta "con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro", ex art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001 e ciò diversamente dall'ipotesi in cui è bandita una nuova procedura concorsuale, mediante l'esercizio di un potere pubblicistico.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 1 luglio 2020, n. 1176, pres. f.f. Levato – est. Serra

In tema di revoca di un bando di concorso pubblico, rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione il potere di intervenire in autotutela che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso; stante la natura di atto amministrativo generale, non si applicano le garanzie partecipative e, in merito all'obbligo di motivazione, pur trovando applicazione i canoni di ragionevolezza e proporzionalità e della ponderazione del pubblico interesse, per gli stessi non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata che riscontri anche eventuali contrastanti interessi privati.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 30 novembre 2020 n. 1957, pres. Iannini - est. Levato

L'art. 6, comma 5, d.P.R. n. 487 del 1994, a mente del quale *"al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami"*, impone all'organo esaminatore di eseguire una valutazione contestuale dei candidati dopo ogni singola seduta dedicata alle verifiche orali e ciò all'evidente fine di consentire alla stessa commissione di operare un apprezzamento immediato della prova di ogni concorrente, così da evitare che un differimento temporale del giudizio possa alterare la genuina acquisizione delle capacità espositive e della correttezza argomentativa dell'esaminato, attesa l'ontologica diversità tra la prova orale e la redazione di un elaborato che, diversamente dalla prima, si cristallizza in un documento scritto e quindi non è suscettibile di dispersione. In linea con l'esplicata ratio, l'art. 6, comma 5, prevede altresì l'obbligo della commissione di redigere l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti loro assegnati e di affiggerlo nella sede d'esame. Risulta pertanto illegittima l'attività della commissione che assegni i voti ai candidati esaminati a distanza di quattordici giorni dallo svolgimento delle verifiche orali.

EDILIZIA E URBANISTICA

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 14 dicembre 2020 n. 2001, pres. Iannini – est. Levato

In tema di impugnazione del permesso di costruire rilasciato a terzi, il termine decadenziale di proposizione del ricorso, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull'area, deve individuarsi nell'inizio dei lavori; nel caso in cui, invece, si contesti il quomodo dell'esecuzione delle opere (distanze, consistenza ecc.), il termine va computato dal

completamento dei lavori o dal grado di sviluppo degli stessi, se si renda comunque palese l'esatta dimensione, consistenza, finalità, dell'erigendo manufatto, ferma restando la possibilità, da parte di chi solleva l'eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente e l'onere di chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio di esercitare sollecitamente l'accesso documentale.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 27 novembre 2020, n. 1950, pres. Iannini - est. Arrivi

Nella materia urbanistica, l'ammissibilità del ricorso e delle singole censure avverso atti generali di pianificazione dev'essere verificata in stretta connessione con la lesione attuale e diretta del bene che si intende tutelare e previa dimostrazione da parte degli interessati dell'incidenza delle previsioni contestate su tale bene, dovendosi al contrario ritenere inammissibili, stante la mancanza in materia della previsione di un'azione popolare, le censure non direttamente riconducibili alla specifica posizione vantata; sono dunque inammissibili tutte le doglianze con cui si contesta il procedimento pianificatorio nel suo complesso, poiché le relative violazioni, quand'anche esistenti, non avrebbero potuto spiegare alcun impatto sulla posizione del ricorrente

ELEZIONI

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 luglio 2020, n. 1270, pres. Pennetti – est. Goggiamani

Con riferimento alle elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Calabria, l'art. 15 l. n. 108 del 1968, applicabile ai sensi dell'art. 1, comma 7 l.r. Calabria n. 1 del 2005, stabilisce che, per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale, con la conseguenza che, anche in sede di assegnazione dei seggi ripartiti con sistema maggioritario in base ai voti conseguiti da liste regionali, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della citata l.r. Calabria n. 1 del 2005, il seggio spetta al candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti, e non già al c.d. capolista.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 7 settembre 2020, n. 1439, pres. f.f. tallaro – Rel. Goggiamani

Se è vero che in via ordinaria nell'ambito della tutela anticipata avverso gli atti del procedimento preparatorio elettorale ai sensi dell'art. 129 c.p.a. non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, ciò non può dirsi allorquando l'impugnativa riguardi la diversa fattispecie dell'ammissione di una lista elettorale, di cui si contesti la legittimità; impregiudicata, infatti, l'ulteriore questione di ammissibilità del ricorso *ex art. 129 c.p.a.* per la fattispecie di impugnazione dell'ammissione di lista avversaria, in ogni caso deve necessariamente essere assicurata la regolarità ed integrità del contraddittorio, essendo chiaramente ravvisabile un controinteressato in senso tecnico, da identificare con la lista di cui si invoca la ricusazione, atteso che nel giudizio amministrativo è controinteressato il soggetto nominativamente indicato nel provvedimento gravato o agevolmente individuabile in base allo stesso, che vanta un interesse uguale e contrario alla rimozione del provvedimento

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 7 settembre 2020, n. 1439, pres. f.f. Tallaro – rel. Goggiamani

Ai sensi dell'art. 33 comma 1 lett. b, d.P.R. n. 570 del 1960 vanno ricusati i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

La norma va interpretata alla luce del più elevato livello di maturità e di conoscenze acquisite dall'elettorato rispetto alla situazione apprezzata dal legislatore del 1960, ma ciò implica soltanto che l'interprete deve fare riferimento alla normale diligenza dell'elettore medio di oggi, notoriamente munito di un bagaglio di conoscenze e di una capacità di discernimento ben superiori a quelli d'un tempo: vi è, in particolare, insussistenza del pericolo di confusione tra due simboli, in presenza di elementi di differenziazione presenti prevalenti sugli elementi di accomunanti due contrassegni (nel caso di specie, nome e simbolo del fiore, comuni a entrambi i simboli, sono stati ritenuti elementi non distintivi per la competizione del Comune di San Giovanni in Fiore; invece, i colori utilizzati, nettamente diversi, la diversità della riproduzione del fiore e le scritte riportate sono stati ritenuti tali da escludere la lamentata confondibilità).

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 14 dicembre 2020, n. 2020, pres. Iannini - est. Arrivi

In materia elettorale, laddove l'impugnazione tenda all'annullamento delle operazioni, non è sufficiente la dimostrazione della mera erroneità dell'attribuzione dei voti, essendo necessaria, piuttosto, la prova della radicale alterazione del risultato elettorale, in ossequio al principio della conservazione delle operazioni elettorali e al correlato principio di strumentalità delle forme. Di conseguenza, non comportano l'annullamento delle operazioni elettorali le mere irregolarità formali, quali le omissioni, le cancellature, le correzioni e le incongruità presenti nei verbali di sezione, purché non impediscano di risalire al risultato elettorale o non vi sia la prova che lo abbiano alterato nella sostanza oppure se i dati corretti siano stati rinvenuti attraverso le tabelle di scrutinio, mentre costituisce irregolarità sostanziale, suscettibile di inficiare il risultato elettorale nel suo complesso, la mancata corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate per il voto, poiché in mancanza di tale simmetria non v'è un riscontro obiettivo del numero effettivo dei voti espressi e le schede autenticate mancanti potrebbero essere state utilizzate illecitamente.

EMERGENZA SANITARIA

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 maggio 2020, n. 841, pres. Pennetti - est. Tallaro

Ai sensi dell'art. 2, comma 1 d.l.n. 19 del 2020, spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus Covid-19, mentre al Presidente della Regione è dato intervenire solo nei limiti delineati dall'art. 3, comma 1, d.l. n. 19 del 2020, e cioè: *a)* nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; *b)* in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso; *c)* con misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. Di conseguenza, è illegittima l'ordinanza con cui il Presidente della Regione dispone che, in deroga alla disciplina nazionale e in assenza dei presupposti citati, sul territorio della Regione Calabria, è *"consentita la ripresa delle attività di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo con somministrazione esclusiva attraverso il servizio con tavoli all'aperto"* (fattispecie antecedente all'introduzione del d.l. n. 33 del 2020).

Sono manifestamente infondati i dubbi sulla legittimità costituzionale del d.l. n. 19 del 2020, nella parte in cui disciplina la vicenda controversa, in quanto: *a)* l'art. 41 Cost. riconosce la libertà di iniziativa economica e prevede che essa non possa svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, ma non contempla una riserva di legge, consentendo così che le prescrizioni, da imporre all'imprenditore allo scopo di assicurare che l'iniziativa economica non sia di pregiudizio per la salute pubblica, possano essere adottate anche con un atto di natura amministrativa; *b)* non vi è dunque un contrasto, in particolare nella situazione di emergenza sanitaria, tra la citata norma costituzionale e una disposizione legislativa che demandi al Presidente del Consiglio dei Ministri di disporre, con provvedimento amministrativo, limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti, allo scopo di affrontare l'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus Covid-19, tanto più che il contenuto del provvedimento risulta predeterminato dalla legge, mentre alla discrezionalità dell'Autorità amministrativa è demandato di individuare l'ampiezza della limitazione in ragione dell'esame epidemiologico; *c)* non vi è dubbio che lo Stato rinvienga la competenza legislativa all'adozione del decreto *de quo* innanzitutto nell'art. 117, comma 2, lett. q, Cost., che gli attribuisce competenza esclusiva in materia di «profilassi internazionale», ma anche nel terzo comma del medesimo art. 117 Cost., che attribuisce allo Stato competenza concorrente in materia di «tutela della salute» e «protezione civile»; *d)* l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri non ha quindi natura sostitutiva ai sensi dell'art.120 Cost., ma costituisce avocazione delle funzioni amministrative in ragione del principio di sussidiarietà, accompagnata dalla chiamata in sussidiarietà della funzione legislativa.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, 15 settembre 2020, n. 1462, pres. Pennetti – rel. Tallaro

Le vaccinazioni obbligatorie, così come tutti i trattamenti sanitari, sono coperti, ai sensi dell'art. 32, comma 2 Cost., di riserva di legge statale, che, a sua volta, è connessa al principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 Cost.; per tale ragione, è illegittima l'ordinanza del Presidente della Regione che impone l'obbligo di vaccinazione antinfluenzale a carico di alcune categorie di soggetti.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 18 dicembre 2020, n. 2075, pres. Pennetti, est. Goggiamani

Le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione in materia sanitaria, disciplinate dall'art. 32, comma 3, l. n. 833 del 1978, sono espressione di un potere amministrativo *extra ordinem* e costituiscono straordinarie previsioni per casi eccezionali ed imprevedibili di pericolo di lesione imminente e grave a preminenti interessi generali di rilevanza costituzionale, situazioni atipiche per i quali il legislatore non può configurare “a monte” poteri di intervento tipici. Condizioni la loro adozione sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento, non essendo, quindi, legittimo adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della salute; va inoltre assicurato il rispetto della ripartizione delle competenze in materia di potestà legislativa, regolamentare ed amministrativa tra Stato, Regioni ed Enti Locali prevista dagli artt. 117 e 118 Cost., non potendo, infatti, un organo di governo sub centrale adottare provvedimenti *extra ordinem* in settori di competenza statale a meno che non esista una norma che a ciò espressamente l'autorizzi in via del tutto eccezionale. È pertanto illegittima l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Calabria che ordina sull'intero territorio regionale la sospensione in presenza di tutte

le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, non potendo un organo di governo sub centrale adottare provvedimenti *extra ordinem* in settori di competenza statale in deroga alla scelta governativa di preservare, anche nel contesto di pandemia da Covid-19, la didattica in presenza almeno per gli studenti tra i 3 e gli 11 anni. Infatti, il bilanciamento tra il diritto alla salute e quello all'istruzione deve essere continuo e vicendevole, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi, e deve rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 18 dicembre 2020, n. 2077 – pres. Pennetti - est. Tallaro

Il fondamento normativo del potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente si rinviene, anche nel contesto dell'emergenza sanitaria, nell'art. 32, comma 3, l. n. 833 del 1978 e nell'art. 50 d.lgs. n. 267 del 2000, sicché il ricorso a tale strumento è ammissibile unicamente al fine di fronteggiare con immediatezza sia una situazione di natura eccezionale ed imprevedibile, sia una condizione di pericolo imminente al momento dell'adozione dell'ordinanza. Nel contesto dell'epidemia in corso, dove è stato già messo in atto un articolato sistema di risposta all'emergenza, con l'adozione di misure di mitigazione del rischio epidemico via via più restrittive a seconda della concreta situazione del territorio regionale, il potere di ordinanza sindacale è quindi limitato ai casi in cui sia necessaria una risposta urgente a specifiche situazioni che interessino il territorio comunale, e ciò è particolarmente vero con riferimento alle modalità di istruzione scolastica, laddove vi è a monte la decisione, assunta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di continuare a consentire lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia, del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, anche nelle Regioni con il più alto rischio epidemiologico, e laddove vi è una puntigliosa regolamentazione delle modalità di svolgimento delle lezioni, intesa a minimizzare il rischio di contagi.

E' dunque illegittima l'ordinanza contingibile e urgente con la quale un Sindaco abbia disposto la sospensione delle attività didattiche delle scuole dell'infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado, sia pubbliche che private, ricadenti nel territorio del Comune, nel caso in cui non siano stati riscontrati focolai di infezione negli istituti scolastici con sede nel territorio del Comune, né un'incidenza del contagio nella popolazione locale, o un incremento dello stesso, maggiore della media nazionale.

ESAMI AVVOCATO

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 21 dicembre 2020 n. 2082, pres. Iannini - est. Levato

L'art. 1, comma 2, lett. g) del d.P.C.M. 1 marzo 2020 (che prevede la sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati su base curricolari e/o in maniera telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile) è una norma preordinata ad introdurre, a fronte dell'emergenza sanitaria, una misura di contenimento del contagio del virus COVID-19. Ne deriva che da essa non può inferirsi l'illegittimità della correzione degli elaborati della ricorrente, in ragione del fatto che la Commissione abbia operato lo scrutinio degli stessi in presenza e non a distanza, tramite collegamento da remoto.

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ E OCCUPAZIONE *SINE TITULO*

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 1 ottobre 2020, n. 1514, pres. Iannini - est. Serra:

Secondo un principio di diritto ormai consolidato in giurisprudenza, l'irreversibile trasformazione del bene illegittimamente occupato costituisce illecito di natura permanente ai sensi dell'art. 2043 c.c., che perdura fino alla rimozione del manufatto ed alla restituzione del bene o fino alla emanazione del provvedimento di acquisizione, con la conseguenza che il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria decorre solo dal momento di cessazione dell'illecito.

La rimozione della attuale situazione non può che transitare attraverso l'eventuale adozione del provvedimento di acquisizione non retroattiva *ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001* o la restituzione del bene al privato con rimessione in pristino di quanto eseguito.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 7 dicembre 2020, n. 1975, pres. Pennetti – rel. Goggiamani

Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione abbia occupato e utilizzato un'area appartenente al privato senza che tale occupazione sia seguita da un valido provvedimento di esproprio, la tutela del privato è garantita attraverso l'azione *ex artt. 31 e 117 c.p.a.* nel caso in cui il proprietario abbia fatto istanza di adozione dell'atto sanante e la Pubblica Amministrazione non abbia provveduto; o con il riconoscimento del potere al Giudice Amministrativo di assegnare all'amministrazione un termine per scegliere tra l'adozione del provvedimento di cui all'art. 42-*bis* d.P.R. n. 327 del 2001 e la restituzione dell'immobile, stante il dovere dell'Amministrazione di far venir meno l'occupazione *sine titulo*, in virtù dei principi di legalità e doverosità dell'azione amministrativa e di quello del *neminem laedere*. Alla luce di tale ricostruzione, l'affermato disinteresse del privato alla restituzione del bene, in difetto di prova di impossibilità in fatto alla restituzione ed alla riduzione in pristino, non può essere mezzo per condizionare il merito della scelta amministrativa sulla modalità con cui riparare all'illecito.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 17 dicembre 2020, n. 2068, pres. Iannini - est. Serra

È assoggettata al rito abbreviato di cui all'art. 119, comma 1, lett. f) c.p.a. il giudizio in cui parte ricorrente, oltre a richiedere la condanna dell'amministrazione ad un facere (adozione del provvedimento di acquisizione sanante o restituzione del fondo) e al risarcimento del danno, abbia anche domandato l'annullamento del decreto d'esproprio: l'art. 32, comma 1, c.p.a. prevede che, in caso di cumulo di domande connesse soggette a riti diversi, si applichi il rito ordinario, salvo che una di esse non sia assoggettata al rito abbreviato di cui al Titolo V del Libro IV, nel quale è contenuto il rito di cui all'art. 119 c.p.a.

Deve essere accolta la domanda di annullamento del decreto d'esproprio, tempestivamente impugnato, emanato oltre il termine quinquennale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

GIURISDIZIONE

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 4 marzo 2020, n. 426, pres. Pennetti – rel. Sorrentino

In materia di edilizia residenziale pubblica, i poteri del giudice amministrativo sono in generale radicati soltanto nella prima fase dell'individuazione del soggetto con cui l'Amministrazione dovrà stipulare il contratto, che è caratterizzata da atti amministrativi pubblici, a fronte dei quali nascono posizioni di interesse legittimo; invece, una volta stipulato il contratto, sorgono posizioni di diritto soggettivo, con conseguente incardinamento della giurisdizione del giudice ordinario in ordine a tutte le vicende che si verificano, quali il subentro, la risoluzione, la decadenza, il rilascio dell'alloggio o lo sgombero. Deve reputarsi, quindi, che pertenga alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, correlata non già ad un'asserita (nuova) valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla, bensì all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge per il diritto alla conservazione dell'alloggio, e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrando nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l'ente pubblico

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 25 giugno 2020, n.1136, pres. Pennetti – est. Tallaro

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, e non quella del giudice amministrativo, nelle controversie relative alla legittimità del provvedimento di decadenza dell'amministratore di una società a partecipazione pubblica, nominato dalla regione, quale effetto automatico, previsto dalla legge, del rinnovo degli organi politici regionali (cosiddetto *spoil system*). La decadenza in questione, infatti, è di natura automatica e non comporta alcuna discrezionalità in capo alla Giunta regionale, con la conseguenza che l'eventuale controversia sorta dall'attuazione dello *spoil system* non attiene all'esatto esercizio del potere amministrativo, ma alla corretta individuazione dell'area di applicazione della disciplina e, correlativamente, la posizione giuridica soggettiva vantata dal soggetto decaduto non è di interesse legittimo, bensì di diritto soggettivo. Peraltro, non incide sulla natura della posizione giuridica soggettiva fatta valere né la circostanza che la Giunta regionale abbia fatto decorrere la decadenza da una data posteriore all'insediamento dei nuovi organi della Regione, né la tecnica di tutela che il ricorrente richiede che venga applicata.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 23 luglio 2020 n. 1360 – pres. f.f. ed est. Levato

In materia di erogazione di finanziamenti, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario quando la controversia attiene alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo, sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dell'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, e ciò anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo, atteso che in tali casi il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, riguardando la controversia la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e l'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione. In presenza tuttavia di un provvedimento amministrativo di rigetto plurimotivato, fondato in parte su profili attinenti alla verifica dell'inosservanza degli obblighi assunti dal soggetto attuatore e in parte su profili afferenti all'esercizio del potere di autotutela, con relativa giurisdizione del Giudice Amministrativo, deve escludersi la frammentazione della controversia, risultando pertanto applicabile -ai fini della individuazione di un unico organo giudicante- il principio della prevalenza, in forza del quale è da ritenersi assorbente, nell'ottica del radicamento della giurisdizione sull'intero ricorso, il profilo afferente all'esercizio della potestà di autotutela ad opera della p.a.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 1 ottobre 2020, n., 1526, pres. Iannini - est. Serra

Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'art. 115 d.lgs. n. 163 del 2006, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dei successivi commi 3 e 4 dello stesso art. 133 c.p.a.

La valutazione effettuata in relazione alla domanda di revisione prezzi è tipicamente discrezionale, per cui è precluso al giudice amministrativo di sostituirsi all'organo competente nell'effettuazione di essa, a norma dell'art. 34, comma 2 c.p.a., a nulla rilevando che in materia sussista la giurisdizione esclusiva.

OTTEMPERANZA

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 28 dicembre 2020, n. 2134, pres. ed est. Iannini

La sentenza della Corte di Cassazione non "passa in giudicato" ma nasce già formalmente come passata in giudicato. Non è, pertanto, necessaria alcuna attestazione di passaggio in giudicato, a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione.

Nel giudizio di ottemperanza non sono opponibili in compensazione crediti sorti precedentemente alla formazione del giudicato.

PROCEDIMENTO E PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 13 febbraio 2020, n. 243, pres. Pennetti – est. Tallaro

La contraddittorietà dell'operato dell'amministrazione non è in sé un vizio, ma una figura sintomatica dell'eccesso di potere, che si può rinvenire solo allorquando sussista tra più atti successivi un contrasto inconciliabile, tale da far sorgere dubbi su quale sia l'effettiva volontà dell'amministrazione, mentre non sussiste quando si tratti di provvedimenti che, pur riguardanti lo stesso oggetto, siano adottati con riguardo a procedimenti indipendenti. L'efficacia sintomatica della contraddittorietà viene meno allorché il provvedimento impugnato si dimostri altrimenti coerente e ragionevole.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 5 maggio 2020, n. 814, pres. Durante - est. Arrivi

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria nella Regione Calabria deve essere determinato in base all'art. 19, comma 2, lett. d), della legge regionale n. 19 del 2011, ai sensi del quale, se per un procedimento di competenza regionale il termine non sia stabilito dalle specifiche disposizioni che lo regolano, esso deve concludersi entro trenta giorni, ove - come nel caso del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria - il provvedimento finale sia di competenza dirigenziale.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 29 dicembre 2020, n. 2150, pres. Pennetti – est. Goggiamani

La modifica dell'art. 21-*octies* l. n. 241 del 1990, operata dall'articolo 12, comma 1, lettera i), d.l. n. 76 del 2020, conv. con mod. con l.n. 120 del 2020, che ha escluso l'applicabilità della regola del c.d. "raggiungimento dello scopo" dell'azione amministrativa nell'ipotesi di violazione dell'obbligo di preavviso di rigetta, interviene su una norma di natura processuale, ed è quindi immediatamente applicabile anche ai procedimenti in corso o già definiti alla data di entrata in vigore della legge.

PROCESSO AMMINISTRATIVO

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 15 aprile 2020, n. 584, pres. Pennetti – rel. Tallaro

L'art. 16, comma 12, d.l. n. 179 del 2012, conv. con l. n. 221 del 2012, ha imposto alle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni nei loro confronti per via telematica, di comunicare entro il 30 novembre 2014 al Ministero della Giustizia l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni, affinché venisse costituito un elenco consultabile dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati. In caso di inadempimento, è ammissibile e fondata l'azione promossa, ai sensi dell'art. 1 d.lgs. n. 198 del 2009, che disciplina il ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, da un'associazione di avvocati al fine di ottenere la condanna dell'amministrazione a provvedere agli adempimenti necessari per la pubblicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 20 giugno 2020, n. 1112, pres. Pennetti – rel. Gaglioti

In base all'art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., il ricorso deve contenere i motivi specifici su cui esso si fonda, ragion per cui i motivi, pur se non rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione giuridica assolutamente rigorosa, devono essere però esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda ; laddove i motivi di ricorso difettino di tale requisito, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PUBBLICO IMPIEGO

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 7 gennaio 2020, n. 8, pres. Pennetti - est. Sorrentino

Anche nel corso del rapporto di lavoro (e non solo al momento dell'assunzione) per i dipendenti della Polizia di Stato può e deve essere accertata la permanenza dei requisiti di idoneità allo svolgimento di compiti connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza, atteso che detti compiti richiedono specifiche qualità sul piano fisico, psichico e attitudinale. Gli esiti favorevoli di precedenti accertamenti psico-attitudinali non possono costituire, di per sé, ragione di contraddittorietà con l'impugnato giudizio di inidoneità ove si consideri che la personalità umana, in una prospettiva temporale, pur se mantiene una propria coerenza, è soggetta a mutamenti che danno luogo, sotto il profilo psicologico, ad un susseguirsi di momenti non solo evolutivi ma anche involutivi.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 6 febbraio 2020, n. 229, pres. Pennetti – est. Tallaro

Benché la giurisprudenza civile abbia ritenuto che l'art. 88 l. n. 121 del 1981, che impone l'acquisizione del nulla osta da parte dell'organizzazione sindacale per il trasferimento degli appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali, attribuisca rilievo, al fine di delineare l'ambito di operatività del nullaosta, solo allo spostamento territoriale e alla qualifica soggettiva e non distingue, al pari delle precedenti disposizioni, il trasferimento d'ufficio per ragioni di servizio dalle altre ipotesi di trasferimento, ossia quello a domanda e quello per incompatibilità ambientale, è preferibile, in ragione della peculiarità del trasferimento per incompatibilità ambientale, aderire alla diversa giurisprudenza amministrativa secondo cui in tali casi vi è limite alla tutela dell'attività sindacale e pertanto non occorre il rilascio del previo

nulla osta da parte della organizzazione sindacale della quale il soggetto trasferito è rappresentante.

RISARCIMENTO DANNI

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 1 luglio 2020, n. 1177, Pres. f.f. Levato - est. Arrivi

In materia di risarcimento del danno derivante da illegittimità provvedimento, il termine decadenziale introdotto dal codice del processo amministrativo all'art. 30, comma 5, che onera il danneggiato di proporre la relativa azione entro centoventi giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha annullato il provvedimento illegittimo, trova applicazione nel caso in cui la sentenza sia passata in giudicato dopo la data di entrata in vigore del codice di rito, ancorché il fatto illecito sia anteriore a tale data, poiché in questo caso la decadenza non viene applicata retroattivamente a fatti avvenuti in epoca precedente all'entrata in vigore del codice, bensì all'azione risarcitoria, nel momento in cui la stessa è stata proposta in giudizio.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 1 ottobre 2020, n. 1520, Pres. Iannini - est. Serra

La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione per lesione dell'interesse legittimo, in particolare pretensivo, sussiste soltanto se l'attività amministrativa illegittima abbia determinato la lesione del bene della vita al quale l'interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell'ordinamento.

In ipotesi connotate dalla persistenza in capo all'amministrazione di spazi di riesercizio del potere discrezionale, va esclusa l'indagine del giudice sulla spettanza del bene della vita, ammettendosi il risarcimento solo dopo e a condizione che l'amministrazione, riesercitato il proprio potere come le compete per effetto del giudicato, abbia riconosciuto al richiedente il bene della vita; nel qual caso il danno ristorabile non potrà che ridursi al solo pregiudizio dal ritardo.

SANITÀ

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 1 ottobre 2020, n. 1515, pres. Iannini est. Arrivi

È legittima l'imposizione da parte del Commissario *ad acta* per il piano di rientro dai disavanzi sanitari nella Regione Calabria dell'inserimento nei contratti di clausole che contemplino l'accettazione incondizionata dei tetti di spesa fissati e delle tariffe, nonché la relativa rinuncia alle azioni, dovendosi necessariamente evitare che il rispetto dei vincoli finanziari, attuato con la sottoscrizione di accordi compatibili con le risorse disponibili, rimanga esposto ad iniziative in sede giurisdizionale in grado di compromettere o porre in pericolo gli obiettivi perseguiti.

La sottoscrizione del contratto contenente la clausola di salvaguardia importa acquiescenza ai decreti che definiscono i livelli massimi di finanziamento alle Aziende Sanitarie Provinciali per l'acquisto di prestazioni, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto avverso essi;

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 1 ottobre 2020, n. 1520, pres. Iannini est. Serra

In regime di gestione emergenziale della sanità vigente nel territorio calabrese, caratterizzata dai poteri sostitutivi del Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo, alla Regione resta precluso in via temporanea l'esercizio delle funzioni di amministrazione delle procedure attinenti alle competenze sanitarie, le quali sono assegnate in via sostitutiva all'organo commissariale.

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 25 novembre 2020, n. 1930, pres. Iannini - est. Arrivi

Le linee guida della riorganizzazione sanitaria, tracciate dall'Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011 e dalla Circolare Ministeriale n. 11669 del 16 aprile 2015, pur prevedendo la necessità di aggregazione delle strutture laboratoriali affinché vengano raggiunte le soglie minime di attività, riconoscono la varietà delle forme negoziali utilizzabili anche con mantenimento dell'autonomia dei singoli soggetti aggregati, sempre che assicurino la presenza di un unico interlocutore con l'amministrazione, e non impongono ai laboratori che da soli non raggiungono le soglie di attività di regredire a meri punti di prelievo. È pertanto conforme alle linee guida della riorganizzazione sanitaria il modello aggregativo denominato "contratto di rete tra laboratori", consistente in una aggregazione contrattuale di più laboratori equiordinati, ciascuno dotato di autonomia giuridica e tecnico-professionale e deputato a svolgere la fase pre-analitica, analitica, e post-analitica, i quali nel complesso raggiungono la soglia minima di attività e nominano un laboratorio della rete quale mandatario comune per rappresentarli verso l'amministrazione.

[La sentenza ha annullato il D.C.A. n. 57/2020 di approvazione del programma operativo sanitario 2019-2021, nella parte in cui immotivatamente ha eliminato – tra le forme aggregative possibili - il modello del "contratto di rete tra laboratori"].

STRANIERI

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 28 ottobre 2020, n. 1709, pres. ed est. Iannini,

Il reato di maltrattamenti in famiglia è contemplato dall'art. 380, comma 2, lett. *l-ter*, c.p.p. tra quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, con la conseguenza che, in base al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, la condanna con sentenza irrevocabile per tale reato è ostativa al rilascio del permesso di soggiorno.

Organico del personale in servizio al 1° gennaio 2021

Elenco del personale di magistratura

Presidente del Tribunale: Giancarlo Pennetti

Presidente della Seconda Sezione: Giovanni Iannini

Magistrati: Francesco Tallaro, Francesca Goggiamani, Arturo Levato, Domenico Gaglioti, Martina Arrivi e Gabriele Serra.

Elenco del personale amministrativo

Segretario Generale: Pasquale Alvaro

Funzionari: Eleonora Spasari, Mario Corrado, Manuela Maiore, Massimo Nisticò.

Assistenti amministrativi: Francesco Benvenuto Silva, Marianna Chiaramida, Lidia Fabiano, Teresa Garcea, Davide Longo (in comando dall'ARCEA), Francesco Lupisella, Santo Marino, Maddalena Paladino, Saverio Quaresima, Valentina Vignando (in comando dalla Regione Calabria).

Assistente Tecnico Informatico: Deborah Quaranta.

Operatori: Angela Mancuso, Caterina Mirarchi.

Ausiliario: Sergio Aloisi.

Elenco dei Tirocinanti ex articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69

Benvenuto Silva Federica, Levato Antonia, Pedatella Martina.

ISTANZE CAUTELARI

Ricorsi pervenuti validi: n. 1597

Ricorsi con istanza cautelare: n. 770 (pari al 48,22%)

PROVVEDIMENTI PUBBLICATI

Decreti cautelari: n. 276

Decreti presidenziali: n. 99

Decreti Ingiuntivi: n. 3

Ordinanze presidenziali: n. 130

Decreti decisori: n. 235

Ordinanze cautelari: n. 420

Ordinanze collegiali: n. 466

Dispositivi di sentenza: 1

Sentenze brevi: n. 298

Sentenze: n. 1360

RICORSI DEL 2020 DEFINITI

Ricorsi pervenuti: n. 1597

Ricorsi definiti nell'anno. n. 621 (pari al 39%)

SENTENZE 2020 APPELLATE

Sentenze pubblicate nel 2020: n. 1658 (298 sentenze brevi + 1360 sentenze)

Sentenze del 2020 appellate n. 232 (pari al 14%)

STATISTICHE GENERALI ANNO 2020


Ricorsi sopravvenuti per materia

ACCESSO AI DOCUMENTI	31
AGRICOLTURA E FORESTE	3
AMBIENTE	25
ANTICHITA' E BELLE ARTI	2
APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	107
AUTORITA' INDIPENDENTI (ATTIVITA', ORGANIZZAZIONE)	0
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI	133
CACCIA E PESCA	3
CARABINIERI	0
CINEMATOGRAFIA, TEATRO, SPETTACOLI, SPORT, TURISMO	0
CITTADINANZA	0
COMMERCIO, ARTIGIANATO	1
COMUNE E PROVINCIA	48
DEMANIO STATALE, REGIONALE	2
EDILIZIA ED URBANISTICA	162
ELEZIONI	13
ENTI PUBBLICI IN GENERALE	15
ESECUZIONE DEL GIUDICATO	492
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'	15
FARMACIA	10
FORZE ARMATE	31
INDUSTRIA	0
INQUINAMENTO	6
ISTRUZIONE	14
LEVA MILITARE	0
MAGISTRATI	0
NON CLASSIFICABILE/NON RICLASSIFICATO	0
NOTAI	0
ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	61
POLIZIA DI STATO	14
PROFESSIONI E MESTIERI	8
PUBBLICO IMPIEGO	62
REGIONE	14
REGOLAMENTO DI COMPETENZA	0

REVOCAZIONE (GIUDIZIO)	1
SERVIZI PUBBLICI	3
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	69
SICUREZZA PUBBLICA	214
STRANIERI	17
UNIVERSITA' DEGLI STUDI	21
VITTIME DEL DOVERE	0
TOTALE	1597

	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
RICORSI SOPRAVVENUTI	1665	1567	1661	1962	1597
SENTENZE PUBBLICATE	2191	1764	1894	1812	1658
DECRETI DECISORI PUBBLICATI	2047	2275	650	514	235
RICORSI PENDENTI	6924	4321	3260	2864	2476
STIMA DURATA MEDIA GIUDIZI	1085 GG	732 GG	658 GG	521 GG	558 GG

La stima della durata media dei giudizi è stata calcolata adottando la formula di giacenza media dell'ISTAT: $365 * [\text{Pendenti iniziali} + \text{Pendenti finali} / \text{Iscritti} + \text{Definitivi}]$



Situazione generale pendenze Uffici giudiziari Giustizia amministrativa dicembre 2020 e rapporto 2020/2019, con rilievo in colore rosso delle situazioni da valutare (riscontro del 31.12.2020)

SEDE	Pendenze attuali	Pendenze almeno quinquen.	di cui in assegnato a sezione / pronto per provv.mon.		ricorsi con comunic. decreti decisori	ricorsi con comunic. avviso di perenz.	Rapporto pendenze ultraq. con pend.attuali	Pendenze	Variaz. pend.	Rapp. perc. %
	31.12.2020	fino al 31.12.15	da inizio	al 30.11.19	dal 1.1.2020	al 31.12.2020	ultraquinq / pend.attuali	al 3.12.2019	2020/19	2020/19
Roma	47.249	9.943	683	4.164	4.098	5.199	21,04%	50.764	-3.515	-6,92%
Latina	2.784	822	31	172	275	379	29,53%	2.772	12	0,43%
Torino	2.522	185	129	52	126	0	7,34%	2.429	93	3,83%
Aosta	44	1	3	1	1	0	2,27%	33	11	33,33%
Milano	6.690	964	90	342	831	707	14,41%	7.352	-662	-9,00%
Brescia	1.879	312	19	156	184	220	16,60%	2.234	-355	-15,89%
Trento	120	10	14	5	17	1	8,33%	126	-2	-1,58%
Bolzano	311	17	13	15	19	0	5,47%	328	-17	-5,18%
Venezia	5.477	2.184	40	565	452	875	39,88%	5.760	-283	-4,91%
Trieste	157	11	18	1	16	0	7,01%	261	-104	-39,85%
Genova	2.131	547	115	110	297	152	25,67%	2.566	-435	-16,95%
Bologna	2.271	212	17	157	222	477	9,34%	2.462	-191	-7,76%
Parma	520	7	4	1	22	1	1,35%	507	13	2,56%
Firenze	4.259	852	163	334	669	676	20,00%	5.169	-910	-17,60%
Perugia	1.514	45	69	21	30	0	2,97%	1.511	3	0,20%
Ancona	2.488	1.242	46	111	207	278	49,92%	2.670	-182	-6,82%
L'Aquila	1.920	610	156	436	60	0	31,77%	2.060	-140	-6,80%
Pescara	787	4	44	6	49	0	0,51%	608	179	29,44%
Campob.	761	24	28	10	38	4	3,15%	734	27	3,68%
Napoli	13.357	1.058	215	736	702	674	7,92%	14.306	-949	-6,63%
Salerno	5.765	1.589	92	615	503	832	27,56%	6.330	-565	-8,93%
Bari	3.792	593	67	366	227	563	15,64%	3.981	-189	-4,75%
Lecce	3.332	276	50	162	90	97	8,28%	3.043	289	9,50%
Potenza	691	28	27	5	96	2	4,05%	861	-170	-19,74%
Catanzaro	2.476	280	35	231	235	305	11,31%	2.864	-388	-13,55%
Reggio C.	1.429	186	46	131	58	175	13,02%	1.456	-27	-1,85%
Palermo	8.686	2.169	96	645	579	565	24,97%	9.520	-834	-8,76%
Catania	9.724	5.080	307	2.974	4.604	957	52,24%	15.132	-5.408	-35,74%
Cagliari	2.297	324	18	178	265	360	14,11%	2.503	-206	-3,36%
TOT.TAR	135.433	29.575	2.635	12.702	14.972	13.499	22,85%	150.342	-14.909	-9,92%
Cons. St.	22.688	4.561	299	1.552	1.464	3.832	20,10%	24.246	-1.588	-6,55%
II	1.047	1.034	0	37	85	46	98,84%	1.873	-635	-33,90%
III	3.259	745	93	217	305	616	22,86%	3.652	-393	-10,76%
IV	6.134	1.086	86	613	389	907	17,70%	6.636	-502	-7,56%
V	3.735	579	39	225	260	873	15,50%	4.019	-284	-7,07%
VI	8.282	1.115	80	459	425	1.390	13,46%	7.804	478	6,13%
Ad. Plen.	13	2	0	1	0	0	0	15	-2	-13,33%
Da assegg.	218	0	0	0	0	0	0	247	0	----
C.G.A.R.S.	1.465	28	13	15	70	0	1,91%	1.749	-284	-16,24%
TOT. G.A.	159.586	34.164	2.947	14.269	15.458	17.331	22,58%	176.337	-16.751	-9,50%

Prospetto ideato e redatto da Aniello Cerreto



Decreto n. 36/2020

***Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Presidente***

Vista la legge 6 dicembre 1971 n. 1034;

Visto l'art. 6, VII comma della legge 27 aprile 1982 n. 186;

Visto il deliberato del C.P.G.A. del 18/01/2013;

Visto il codice processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

Ravvisata la necessità di dover predisporre il calendario delle udienze della 1^a Sezione di questo Tribunale per l'anno 2021;

DECRETA

Per l'anno 2021, il calendario delle udienze della 1^a Sezione è stabilito secondo i giorni e all'ora che di seguito vengono indicati:

GENNAIO

13 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

27 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

FEBBRAIO

10 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

24 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

MARZO

10 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

24 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

APRILE

14 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

MAGGIO

5 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

19 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

GIUGNO

9 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

23 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

LUGLIO

7 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

28 CAMERA DI CONSIGLIO

SETTEMBRE

8 CAMERA DI CONSIGLIO

22 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

OTTOBRE

6 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

20 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

NOVEMBRE

10 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

24 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

DICEMBRE

15 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

Le udienze avranno inizio alle ore 9.30, con la chiamata preliminare degli affari della camera di consiglio; a seguire, si procederà alla chiamata preliminare degli affari della pubblica udienza; dopodichè, avverrà la trattazione degli affari della camera di consiglio per i quali è stata chiesta la discussione; infine, e solo all'esito di quest'ultima, avverrà la trattazione degli affari della pubblica udienza per i quali è stata chiesta la discussione.

Catanzaro, 16.06.2020

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti



PENNETTI
GIANCARLO
16.06.2020
10:34:10 UTC



DECRETO N° 42/2020

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Catanzaro

IL PRESIDENTE DELLA II SEZIONE

Vista la legge 6 dicembre 1971 n. 1034;

Visto l'art. 6, VII comma della legge 27 aprile 1982 n. 186;

Visto il deliberato del C.P.G.A. del 18/01/2013;

Visto il codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

Ravvisata la necessità di dover predisporre il calendario delle udienze della 2^a Sezione di questo Tribunale per l'anno 2021;

DECRETA

per l'anno 2021, il calendario delle udienze della 2^a Sezione è stabilito secondo i giorni che di seguito vengono indicati:

GENNAIO

12 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

26 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

FEBBRAIO

9 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

23 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

MARZO

09 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

23 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

APRILE

13 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

MAGGIO

4 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

18 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

GIUGNO

8 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

22 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

LUGLIO

6 CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA

28 CAMERA DI CONSIGLIO

SETTEMBRE

8 CAMERA DI CONSIGLIO

21 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

OTTOBRE

5 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

19 CAMERA DI CONSIGLIO– UDIENZA PUBBLICA

NOVEMBRE

9 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

23 CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA

DICEMBRE

14 CAMERA DI CONSIGLIO - UDIENZA PUBBLICA

Le udienze avranno inizio alle ore 9,30, con la chiamata preliminare degli affari della camera di consiglio; successivamente, si procederà alla chiamata preliminare degli affari della pubblica udienza; dopodiché, avverrà la trattazione degli affari della camera di consiglio per i quali è stata chiesta la discussione; infine, e solo all'esito di quest'ultima, avverrà la trattazione degli affari della pubblica udienza per i quali è stata chiesta la discussione.

Catanzaro, 9 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Giovanni IANNINI



GIOVANNI
IANNINI
09.07.2020
08:21:37 UTC



Decreto n. 59/2020

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Catanzaro
Il Presidente

Visto l'art. 6. c. 3. 5 e 8 della legge n. 186 del 1982;

Vista la deliberazione del 18 gennaio 2013 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa concernente disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficienza della Giustizia Amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 10.12.1999 di istituzione di una sezione interna presso la sede di Catanzaro del TAR Calabria;

Visto il precedente decreto di attribuzione delle materie n. 4/2020;

Ravvisata la necessità di variare in parte la ripartizione della materia inerente il contenzioso elettorale amministrativo tra le due Sezioni dal punto di vista dei territori provinciali attribuiti al fine di meglio distribuire il carico di lavoro;

Sentito il Presidente della II Sezione Dr. Giovanni Iannini che si è espresso in senso favorevole;

DECRETA

Per l'anno 2021 la ripartizione delle materie tra le due Sezioni è la seguente:

SEZIONE PRIMA

- Atti di competenza della Presidenza della Repubblica e della Presidenza Consiglio dei Ministri;
- Atti di competenza del Ministero degli Esteri, Ministero dell'Interno, ancorché connessi ad atti di altre autorità pubbliche, Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Attività economiche e professionali: commercio, industria, artigianato, agricoltura, caccia e pesca, turismo, autorizzazioni e abilitazioni in materia di circolazione stradale, polizia urbana e ad altre attività;
- Ambiente, beni culturali storici, miniere, cave e torbiere;
- Pubblico impiego non contrattualizzato;
- Provvedimenti relativi alle armi e agli esplosivi;

- Provvedimenti concernenti la sicurezza delle persone, ordinanze urgenti e contingibili;
- Atti e procedimenti in materia di organizzazione di enti pubblici e dello Stato;
- Servizi pubblici (concessioni, affidamenti);
- Servizi relativi all'Istruzione Universitaria;
- Procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di Amministrazioni diverse da quelle riconducibili al Servizio Sanitario Nazionale;
- **Ricorsi relativi alle elezioni regionali e alle elezioni comunali e circoscrizionali relative ai Comuni ricadenti nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;**
- Ricorsi per esecuzione del giudicato proposti in relazione a sentenze pronunciate dalla prima Sezione e comunque proposti nei confronti delle Amministrazioni Statali;
- Ogni competenza non attribuita espressamente alla Seconda Sezione;

SEZIONE SECONDA

- Procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di Amministrazioni riconducibili al Servizio Sanitario Nazionale;
 - Espropriazione per pubblica utilità, occupazioni temporanee e requisizioni, anche nell'ipotesi in cui si contesta l'imposizione di un vincolo specifico;
 - Procedimenti e provvedimenti inerenti la localizzazione di lavori pubblici e di opere di pubblica utilità, ivi compresi impianti di telecomunicazioni;
 - Beni demaniali e patrimoniali;
 - Sovvenzioni e agevolazioni alle imprese;
 - Pubblico impiego contrattualizzato;
 - Edilizia e Urbanistica;
 - Ordini professionali, albi, iscrizioni e relativi esami di Stato;
 - Formazione professionale;
 - Tributi e tasse;
 - Servizio scolastico (esclusa l'Università);
 - Servizio Sanitario nazionale (determinazione del "budget", accreditamenti, autorizzazioni, servizio veterinario, farmacie);
 - Provvedimenti relativi agli immigrati;
 - Previdenza, sicurezza e tutela del lavoro;
 - **Ricorsi relativi alle elezioni comunali e circoscrizionali relative ai comuni ricadenti nella provincia di Cosenza;**
 - Ricorsi per esecuzione del giudicato proposti in relazione a sentenze pronunciate dalla Seconda Sezione e proposti nei confronti di Amministrazioni diverse da quelle Statali;
- La ripartizione delle materie decorre dal 1° Gennaio 2021.

Catanzaro, 30.12.2020

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti



PENNETTI
GIANCARLO
30.12.2020
11:48:37
UTC